

Gazzetta ufficiale

L 331

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno

15 dicembre 2010

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione** 12
- ★ **Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione** 48
- ★ **Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione** 84

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽¹⁾** 120

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 8 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico** 162

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi e ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario.
- (2) Il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati

finanziari sempre più integrati [risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano di azione ⁽⁴⁾, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea ⁽⁵⁾, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco ⁽⁶⁾, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity) ⁽⁷⁾ e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy, futura struttura della vigilanza ⁽⁸⁾, e posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) ⁽⁹⁾ e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁰⁾].

- (3) Nel novembre 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.
- (4) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo ad alto livello ha raccomandato, tra l'altro, l'istituzione di un organismo a livello dell'Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.

(1) GU C 270 dell'11.11.2009, pag. 1.

(2) Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Posizione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

(4) GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(5) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

(6) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

(7) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

(8) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

(9) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 214.

(10) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 292.

- (5) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni della relazione de Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione e sull'utilizzo della relazione de Larosière quale base dei lavori.
- (6) Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea», la Commissione ha suggerito una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell'Unione, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso i suggerimenti della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha concluso, tra l'altro, che la Banca centrale europea (BCE) «debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l'altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali». Il sostegno fornito dalla BCE al CERS e i compiti assegnati a quest'ultimo dovrebbero far salvo il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (7) Data l'integrazione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, si rende necessario un forte impegno da parte dell'Unione a livello globale. Il CERS dovrebbe ricorrere all'esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità a livello globale necessarie per assicurare che la voce dell'Unione si faccia sentire in questioni relative alla stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e con il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), che sono tenuti a fornire preallarmi in merito ai rischi macroprudenziali a livello globale, nonché con i partner del gruppo dei venti (G20).
- (8) Il CERS dovrebbe contribuire, tra l'altro, ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dall'FMI, dall'FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI).
- (9) La relazione dell'FMI, della BRI e dell'FSB del 28 ottobre 2009, presentata ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali, dal titolo «Orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari, dei mercati e degli strumenti: considerazioni iniziali», afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico. Essa sarà anche condizionata dall'infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti finanziari possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l'importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di guasto) e l'interconnessione (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie e alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari e dovrebbe tener conto di un'ampia gamma di fattori aggiuntivi quali, tra gli altri, la complessità delle strutture specifiche e dei modelli di business, il livello di autonomia finanziaria, l'intensità e l'ambito della vigilanza, la trasparenza delle disposizioni e dei collegamenti finanziari che possono incidere sul rischio globale degli istituti.
- (10) Il compito del CERS dovrebbe essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l'esposizione del sistema al rischio di fallimento delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza del sistema finanziario agli shock. A tal riguardo il CERS dovrebbe contribuire ad assicurare stabilità finanziaria e a mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l'economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il CERS dovrebbe analizzare tutte le informazioni rilevanti.
- (11) Gli attuali dispositivi dell'Unione attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale e alle interconnessioni tra gli sviluppi del contesto macroeconomico in generale e del sistema finanziario. La responsabilità dell'analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito attraverso l'adozione di misure. Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell'Unione e a livello mondiale e l'attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra vigilanza macro e microprudenziale.
- (12) Un sistema di vigilanza macroprudenziale di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito delle raccomandazioni della relazione de Larosière, il presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS per un primo mandato di cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e gli organismi del CERS dovrebbero potersi basare su un'ampia gamma di competenze, esperienze e pareri.

- (13) La relazione de Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello.
- (14) È opportuno istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello nazionale e a livello di Unione, per fungere da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sarebbero tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrono flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe comprendere il CERS e tre autorità di vigilanza microprudenziale: l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (in prosieguo collettivamente denominate le «AEV»).
- (15) L'Unione necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il suo sistema finanziario, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, ove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il CERS dovrebbe essere istituito come nuovo organismo indipendente, competente per tutti i settori finanziari e i sistemi di garanzia. Esso dovrebbe essere incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello dell'Unione e non dovrebbe avere personalità giuridica.
- (16) Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo. La composizione del comitato scientifico consultivo dovrebbe tener conto di regole adeguate in materia di conflitto di interessi adottate dal consiglio generale. L'istituzione di un comitato tecnico consultivo dovrebbe tener conto delle strutture esistenti onde evitare duplicazioni.
- (17) Il CERS dovrebbe emettere segnalazioni e, ove lo ritenga necessario, formulare raccomandazioni di natura sia generale che specifica indirizzate in particolare all'intera Unione o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, che contengano un termine per l'adozione dei provvedimenti richiesti.
- (18) Il CERS dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio.
- (19) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovrebbero essere trasmesse, secondo rigorose norme di riservatezza, anche al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, anche alle AEV. Le deliberazioni del Consiglio dovrebbero essere preparate dal comitato economico e finanziario (CEF) conformemente al suo ruolo quale definito dal TFUE. Per preparare i lavori del Consiglio e fornirgli consulenza in tempo utile, il CERS dovrebbe informare regolarmente il CEF e dovrebbe inviarli il testo di ogni segnalazione e raccomandazione, non appena le stesse sono state adottate.
- (20) Sulla base delle relazioni che ha ricevuto dai destinatari delle sue segnalazioni e raccomandazioni, occorre inoltre che il CERS ne verifichi l'osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovrebbero agire di conseguenza e fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo «act or explain»). Se ritiene inadeguata la risposta il CERS dovrebbe informarne, in base a rigorose norme di riservatezza, i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, l'autorità europea di vigilanza interessata.
- (21) È opportuno che il CERS decida, su base individuale e previa informazione del Consiglio con sufficiente anticipo affinché quest'ultimo possa reagire, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, tenendo presente che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.
- (22) Se il CERS individua un rischio che potrebbe seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione, è opportuno che informi senza indugio il Consiglio della situazione. Qualora il CERS ritenga che possa insorgere una situazione di emergenza, è necessario che contatti il Consiglio fornendo una valutazione della situazione. Il Consiglio dovrebbe quindi valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV in cui si constati l'esistenza di una situazione di emergenza. Durante tale processo è della massima importanza assicurare una doverosa protezione della riservatezza.
- (23) È opportuno che il CERS presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta l'anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse. All'occorrenza, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter invitare il CERS a esaminare questioni specifiche relative alla stabilità finanziaria.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale.

- (24) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, la BCE e le banche centrali nazionali dovrebbero svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere coinvolte in modo che possano fornire le rispettive conoscenze specifiche. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l'andamento del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle AEV dovrebbero essere membri aventi diritto di voto. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di vigilanza di ogni Stato membro dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto. In uno spirito di apertura, quindici persone indipendenti dovrebbero fornire al CERS conoscenze specialistiche esterne attraverso il comitato scientifico consultivo.
- (25) La partecipazione di un membro della Commissione al CERS contribuirà a creare un legame con la sorveglianza macroeconomica e finanziaria dell'Unione, mentre la presenza del presidente del CEF rifletterà il ruolo svolto dai ministri responsabili delle finanze e dal Consiglio nella salvaguardia della stabilità finanziaria e nell'esercizio della sorveglianza economica e finanziaria.
- (26) È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme. Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CERS non dovrebbe essere ponderato e, di regola, le decisioni dovrebbero essere prese a maggioranza semplice.
- (27) L'interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un'ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Questi rischi sistemici comprendono i rischi di turbativa dei servizi finanziari causati da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell'Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Qualsiasi tipo di istituto finanziario e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento può essere sistemicamente significativo. Il CERS dovrebbe pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali informazioni.
- (28) Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo nel settore delle statistiche. È pertanto opportuno che il presente regolamento faccia salvi il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽²⁾.
- (29) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione degli sviluppi del sistema finanziario. Ove necessario, il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato, tra cui rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione, dando loro un'adeguata possibilità di esprimere le loro osservazioni.
- (30) La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario da parte dell'Unione costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all'interno dell'Unione, dal momento che l'aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle AEV. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l'interdipendenza dei rischi microprudenziali e macroprudenziali. Il CERS dovrebbe monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS dovrebbe contribuire direttamente a una struttura di vigilanza integrata dell'Unione, necessaria per promuovere l'adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.
- (31) Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che «nulla nel tenore testuale dell'articolo 95 CE (attuale articolo 114 TFUE) permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, alla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti» ⁽³⁾. Il CERS dovrebbe contribuire alla stabilità finanziaria necessaria all'ulteriore integrazione finanziaria del mercato interno monitorando i rischi sistemici ed emettendo segnalazioni e raccomandazioni ove opportuno. Tali compiti sono strettamente connessi agli obiettivi della legislazione dell'Unione relativa al mercato interno dei servizi finanziari. Il CERS dovrebbe pertanto essere istituito sulla base dell'articolo 114 TFUE.

⁽¹⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽³⁾ Racc. pag. I-3771, punto 44.

- (32) Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il 17 dicembre 2013 un esame completo del SEVIF, del CERS e delle AEV.
- (33) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa dell'integrazione dei mercati finanziari dell'Unione, e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione

1. È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico (il «CERS»), con sede a Francoforte sul Meno.
2. Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (il «SEVIF»), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell'Unione.
3. Fanno parte del SEVIF:
 - a) il CERS;
 - b) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - c) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
 - d) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea dei mercati e valori mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (il «comitato congiunto»), previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - f) le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

4. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse vi siano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «istituto finanziario» qualsiasi impresa che rientra nell'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, o altra impresa o entità nell'Unione la cui attività principale sia di natura simile;
- b) «sistema finanziario» tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato;
- c) «rischio sistemico» un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.

Articolo 3

Finalità, obiettivi e compiti

1. Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.
2. Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di:
 - a) definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1;
 - b) identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;
 - c) emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi e, ove opportuno, rendere pubbliche tali segnalazioni;
 - d) emettere raccomandazioni per l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, ove opportuno, rendere pubbliche tali raccomandazioni;

- e) quando il CERS ritiene che possa verificarsi una situazione d'emergenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, emettere una segnalazione confidenziale destinata al Consiglio e fornire al Consiglio un'analisi della situazione, al fine di consentire a quest'ultimo di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV che constati l'esistenza di una situazione di emergenza;
- f) sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
- g) collaborare strettamente con tutte le altre parti del SEVIF; ove opportuno, fornire alle AEV le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; e, in particolare, in collaborazione con le AEV, sviluppare un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi («quadro operativo dei rischi») al fine di individuare e misurare il rischio sistemico;
- h) partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;
- i) coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con l'FMI e con l'FSB, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;
- j) svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell'Unione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 4

Struttura

1. Il CERS è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo.
2. Il consiglio generale adotta le decisioni necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti affidati al CERS in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2.
3. Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i documenti da discutere e sorvegliando l'andamento dei lavori in corso in seno al CERS.
4. Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS. In conformità del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio ⁽¹⁾, il segretariato, sotto la direzione del presidente e del comitato direttivo, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle AEV, delle banche centrali nazionali e delle autorità nazionali di vigilanza.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 162 della presente Gazzetta ufficiale.

5. Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo di cui agli articoli 12 e 13 forniscono consulenza e assistenza al CERS su questioni rilevanti per l'attività di quest'ultimo.

Articolo 5

Presidenza e vicepresidenza del CERS

1. Il CERS è presieduto dal presidente della BCE per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per i mandati successivi, il presidente del CERS è designato secondo le modalità determinate in base al riesame di cui all'articolo 20.
2. Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l'euro e quelli la cui moneta non è l'euro. Il suo mandato è rinnovabile una volta.
3. Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Il presidente e i vicepresidenti illustrano al Parlamento europeo, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
5. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

6. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.

7. Qualora il mandato del membro del consiglio generale della BCE eletto primo vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non è più in grado di assolvere ai suoi compiti, si procede all'elezione di un nuovo primo vicepresidente in conformità del paragrafo 2.

8. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno.

Articolo 6

Consiglio generale

1. I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:
 - a) il presidente e il vicepresidente della BCE;
 - b) i governatori delle banche centrali nazionali;

- c) un membro della Commissione;
 - d) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);
 - e) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);
 - f) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);
 - g) il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo;
 - h) il presidente del comitato tecnico consultivo.
2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:
- a) un rappresentante di alto livello delle competenti autorità nazionali di vigilanza per Stato membro, conformemente al paragrafo 3;
 - b) il presidente del comitato economico e finanziario (CEF).

3. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza di cui al paragrafo 2, lettera a), i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di vigilanza di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.

4. Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

Articolo 7

Imparzialità

1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell'interesse dell'Unione in generale. Essi non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni dell'Unione o altri soggetti pubblici o privati.

2. I membri del consiglio generale (con o senza diritto di voto) non possono svolgere funzioni nel settore finanziario.

3. Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione europea né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 8

Segreto professionale

1. I membri del consiglio generale e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il CERS (compreso il pertinente personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, del comitato scientifico consultivo, delle AEV e delle competenti

autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri) sono tenuti a non rivelare informazioni che sono coperte dal segreto d'ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

2. Le informazioni ricevute dai membri del CERS sono usate unicamente nel corso dell'esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Fatti salvi l'articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

4. Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle AEV, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

Articolo 9

Riunioni del consiglio generale

1. Almeno quattro volte l'anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del presidente del CERS. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del CERS o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio generale aventi diritto di voto.

2. Ogni membro presenzia personalmente alle sedute del consiglio generale e non si fa rappresentare.

3. In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di almeno tre mesi può nominare un supplente. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme vigenti in seno all'istituto interessato in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti.

4. Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS previsti all'articolo 3, paragrafo 2.

5. La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente dei paesi del SEE, e strettamente limitata a questioni di particolare rilevanza per tali paesi. Possono essere adottate modalità che precisano in particolare la natura, l'ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione dei paesi terzi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base ad hoc, in veste d'osservatore presso il consiglio generale e dovrebbero soltanto riguardare questioni rilevanti per tali paesi, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri.

6. Le riunioni hanno carattere di riservatezza.

Articolo 10

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.

2. Fatte salve le procedure di voto di cui all'articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del CERS.

3. In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi per adottare una raccomandazione o per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.

4. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente del CERS può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere adottate decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno di cui all'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.

Articolo 11

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto:

- a) dal presidente e dal primo vicepresidente del CERS;
- b) dal vicepresidente della BCE;
- c) da altri quattro membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l'euro e quelli la cui moneta non è l'euro. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE;
- d) da un membro della Commissione;
- e) dal presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);
- f) dal presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);
- g) dal presidente dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

h) dal presidente del CEF;

i) dal presidente del comitato scientifico consultivo, e

j) dal presidente del comitato tecnico consultivo.

In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo il consiglio generale procede all'elezione di un nuovo membro.

2. Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del presidente del CERS almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente del CERS può anche convocare riunioni ad hoc.

Articolo 12

Comitato scientifico consultivo

1. Il comitato scientifico consultivo è composto dal presidente del comitato tecnico consultivo e da quindici esperti che rappresentano un ampio ventaglio di competenze e di esperienze, proposti dal comitato direttivo e approvati dal consiglio generale per un mandato rinnovabile di quattro anni. I candidati non sono membri delle AEV e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.

2. Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS e hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze, in virtù ad esempio di esperienze in ambito accademico nei settori bancario, dei mercati e valori mobiliari e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La presidenza del comitato scientifico consultivo dovrebbe ruotare fra queste tre persone.

3. Il comitato scientifico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS.

4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni.

5. Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza.

6. Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

*Articolo 13***Comitato tecnico consultivo**

1. Il comitato tecnico consultivo è composto da:
 - a) un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE;
 - b) un rappresentante di alto livello delle competenti autorità nazionali di vigilanza per Stato membro, in conformità del secondo comma;
 - c) un rappresentante dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);
 - d) un rappresentante dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);
 - e) un rappresentante dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);
 - f) due rappresentanti della Commissione;
 - g) un rappresentante del CEF; e
 - h) un rappresentante del comitato scientifico consultivo.

Le autorità di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato tecnico consultivo. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza di cui al primo comma, lettera b), i rispettivi rappresentanti partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.

2. Il presidente del comitato tecnico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS.
3. Il comitato tecnico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS.
4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni.
5. Il comitato tecnico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

*Articolo 14***Altre fonti di consulenza**

Nell'esecuzione dei compiti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, il CERS si avvale, ove opportuno, delle opinioni delle competenti parti interessate del settore privato.

CAPO III

COMPITI*Articolo 15***Raccolta e scambio di informazioni**

1. Il CERS fornisce alle AEV le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

2. Le AEV, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione dell'Unione, gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, il CERS può chiedere informazioni alle AEV, di regola in forma sommaria o aggregata tale per cui non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

4. Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate dal sistema statistico europeo e dal SEBC.

5. Nel caso in cui le informazioni richieste non siano disponibili o non siano messe a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederle al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora tali informazioni rimangano non disponibili, il CERS può richiederle allo Stato membro interessato, fatte salve le prerogative conferite rispettivamente al Consiglio, alla Commissione (Eurostat), alla BCE, all'Eurosistema e al SEBC in materia di statistiche e di rilevazione dei dati.

6. Se il CERS chiede informazioni che non sono in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.

7. Prima di ciascuna richiesta di informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia accertato che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l'autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'autorità europea di vigilanza competente, i destinatari della richiesta trasmettono le informazioni in questione al CERS, purché essi abbiano accesso legale a tali informazioni.

*Articolo 16***Segnalazioni e raccomandazioni**

1. In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l'adozione di misure correttive, comprese, ove opportuno, iniziative legislative.

2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all'intera Unione o a uno o più Stati membri, oppure a una o più AEV o a una o più autorità nazionali di vigilanza. In caso d'invio di segnalazioni o raccomandazioni a una o più autorità nazionali di vigilanza, lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati ne sono tenuti al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa pertinente dell'Unione.

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Consiglio e alla Commissione e, quando sono indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, alle AEV.

4. Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all'interno dell'economia dell'Unione e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in stretta collaborazione con le altre parti del SEVIF, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.

Una volta definiti i criteri di classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni del CERS indicano, in modo puntuale e ove opportuno, quale sia la categoria di rischio.

*Articolo 17***Seguito dato alle raccomandazioni del CERS**

1. Qualora una raccomandazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata alla Commissione, a uno o più Stati membri, a una o più AEV o a una o più autorità nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al CERS e al Consiglio i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e forniscono adeguate giustificazioni in caso di inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.

2. Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite o che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, l'autorità europea di vigilanza interessata.

3. Qualora il CERS abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 su una raccomandazione che sia stata resa pubblica in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, il Parlamento europeo può invitare il presidente del CERS a presentare tale decisione e i destinatari possono chiedere di partecipare a uno scambio di opinioni.

*Articolo 18***Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche**

1. Il consiglio generale, dopo aver informato il Consiglio con sufficiente anticipo onde consentirgli di reagire, decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, si applica sempre il quorum di due terzi per le decisioni adottate dal consiglio generale ai sensi del presente paragrafo.

2. Laddove decida di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il consiglio generale ne informa in anticipo i destinatari.

3. I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni pubblicate dal CERS hanno inoltre il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta ad esse.

4. Qualora il consiglio generale decida di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, i destinatari e, ove opportuno, il Consiglio e le AEV prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.

CAPO IV**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 19***Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni**

1. Almeno una volta l'anno e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato ad un'audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale audizione è condotta separatamente dal dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni che il consiglio generale decide di rendere pubbliche conformemente all'articolo 18. Le relazioni annuali sono rese pubbliche.

3. Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, il CERS esamina altresì questioni specifiche.

4. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS di partecipare a un'audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

5. Il presidente del CERS procede almeno due volte all'anno, o più spesso se lo ritiene opportuno, a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sulle attività del CERS in corso. Il Parlamento europeo e il CERS concludono un accordo sulle modalità specifiche relative all'organizzazione di tali riunioni al fine di garantire una totale riservatezza conformemente all'articolo 8. Il CERS trasmette copia di tale accordo al Consiglio.

Articolo 20

Riesame

Entro il 17 dicembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

ricevuta dalla Commissione e, previa ricezione di un parere della BCE e delle AEV, determinano se la finalità e l'organizzazione del CERS necessitino di modifiche.

Essi esaminano, in particolare, le modalità di designazione o di elezione del presidente del CERS.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 24 novembre 2010****che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza.

(2) Prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema europeo di vigilanza più integrato al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell'Unione e rispecchiare l'integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell'Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» ⁽⁴⁾, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea ⁽⁵⁾, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco ⁽⁶⁾, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity) ⁽⁷⁾ e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura

Lamfalussy: futura struttura della vigilanza ⁽⁸⁾, nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) ⁽⁹⁾ e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁰⁾).

(3) Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. Ha inoltre consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico. La relazione ha elencato le riforme che gli esperti ritenevano necessarie e sulle quali occorre avviare i lavori con la massima urgenza.

(4) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico. Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, sulla base degli elementi principali contenuti nella relazione de Larosière.

(5) Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha confermato la necessità di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità europee di vigilanza. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha

⁽¹⁾ GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

⁽⁴⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

⁽⁵⁾ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

⁽⁶⁾ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

⁽⁷⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 214.

⁽¹⁰⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 292.

insistito sulla necessità che le autorità europee di vigilanza dispongano di poteri di vigilanza anche in relazione alle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando, allo stesso tempo, che occorre che le decisioni prese dalle autorità europee di vigilanza non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

(6) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile. Occorre proseguire con urgenza i lavori sulle loro caratteristiche principali e valutare con attenzione le questioni relative a condizioni di parità e agli impatti cumulativi delle varie misure regolamentari».

(7) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza nel mercato interno e per preservare e migliorare in tal modo le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e, pertanto, contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.

(8) L'Unione ha raggiunto il massimo di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità europee di vigilanza. L'Unione non può rimanere in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità nazionali di vigilanza prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sono insufficienti, in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi a livello dell'Unione e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in prosieguo: il «SEVIF») sia concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario stabile e unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità nazionali di vigilanza all'interno di una robusta rete dell'Unione.

(9) Occorre che il SEVIF sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente continui a essere esercitata a livello nazionale. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme

che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l'«Autorità»), occorre istituire un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonché un comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo: il «comitato congiunto»). Dovrebbe far parte del SEVIF un Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo: il «CERS») ai fini dei compiti specificati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

(10) Occorre che le autorità europee di vigilanza (in prosieguo, collettivamente: le «AEV») sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione ⁽²⁾, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione ⁽³⁾, e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽⁴⁾, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati, incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni autorità europea di vigilanza. Le AEV dovrebbero rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove tale responsabilità riguardi questioni inter-settoriali che sono state coordinate mediante il comitato congiunto, le AEV dovrebbero essere responsabili, tramite il comitato congiunto, di tale coordinamento.

(11) Occorre che l'Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa degli istituti finanziari. L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, nonché rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, compresi gli istituti finanziari e le altre parti interessate, i consumatori e i dipendenti. Tra i suoi compiti dovrebbe esservi anche quello di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione nei settori della regolamentazione e della vigilanza dell'attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica e nelle materie ad esso connesse della governance, della revisione contabile e dell'informativa finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità siano affidate talune responsabilità per le attività finanziarie esistenti e nuove.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

- (12) È opportuno, inoltre, che l'Autorità possa proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi specificati e alle condizioni previste negli atti legislativi di cui al presente regolamento. Ove le venisse richiesto di operare tale proibizione temporanea in caso di situazione di emergenza, l'Autorità dovrebbe agire in conformità e a norma delle condizioni di cui al presente regolamento. Nei casi in cui un divieto o una limitazione temporanei di talune attività finanziarie abbiano un impatto intersettoriale, la normativa di settore dovrebbe prevedere che l'Autorità si consulti e coordini la sua azione, se del caso, con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.
- (13) L'Autorità dovrebbe tenere debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e sull'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
- (14) Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria.
- (15) Sulla scorta dei lavori degli organismi internazionali, il rischio sistemico dovrebbe essere definito come un rischio di perturbazione, all'interno del sistema finanziario, potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, infrastrutture e mercati finanziari possono rivestire un'importanza potenzialmente sistemica.
- (16) Il rischio transfrontaliero comprende tutti i rischi causati da squilibri economici o da fallimenti finanziari in tutta l'Unione o in parti di essa potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno o per le finanze pubbliche dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
- (17) Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che «nulla nel tenore testuale dell'articolo 95 CE [attuale articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti»⁽¹⁾. La finalità e i compiti dell'Autorità – assistere le autorità nazionali di vigilanza competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria – sono strettamente legati agli obiettivi dell'*acquis* dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell'articolo 114 TFUE.
- (18) I seguenti atti legislativi fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio⁽²⁾, la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi⁽³⁾, e la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁽⁴⁾.
- (19) La vigente normativa dell'Unione che disciplina il settore oggetto del presente regolamento comprende altresì la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario⁽⁵⁾, la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi⁽⁷⁾, la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica⁽⁸⁾, nonché le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁽⁹⁾, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori⁽¹⁰⁾, e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno⁽¹¹⁾.

(1) Raccolta pag. I-3771, punto 44.

(2) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(3) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(4) GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(5) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(6) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

(7) GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

(8) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(9) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(10) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(11) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

- (20) È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e l'equo trattamento dei depositanti in tutta l'Unione. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro, piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore.
- (21) Conformemente alla dichiarazione (n. 39) relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione richiede una competenza tecnica in una forma specifica al settore dei servizi finanziari. Occorre consentire all'Autorità di fornire tale competenza anche con riguardo a norme o a parti di norme che non sono basate su progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità stessa.
- (22) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare norme tecniche di regolamentazione armonizzate in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. È efficace e opportuno che l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell'elaborazione, in settori definiti dal diritto dell'Unione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche.
- (23) Occorre che la Commissione approvi tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Essi dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore a stretto contatto con i mercati finanziari che ne conosce meglio il funzionamento quotidiano. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbero soggetti a modifica qualora si rivelassero incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettassero il principio di proporzionalità o violassero i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'*acquis* dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.
- (24) Date le competenze tecniche dell'Autorità nei settori di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, occorre prendere atto dell'intenzione dichiarata dalla Commissione di basarsi, come regola generale, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità le ha sottoposto in vista dell'adozione degli atti delegati corrispondenti. Tuttavia, qualora l'Autorità non presenti un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini fissati nel pertinente atto legislativo, occorre assicurare che il risultato dell'esercizio del potere delegato sia effettivamente conseguito e che l'efficienza del processo decisionale sia mantenuta. In tali casi, la Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in mancanza di un progetto presentato dall'Autorità.
- (25) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.
- (26) Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di formulare orientamenti e raccomandazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione. Per garantire la trasparenza e rafforzare il rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza, l'Autorità dovrebbe poter pubblicare le motivazioni della mancata osservanza di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità di vigilanza.
- (27) Assicurare la corretta e integrale applicazione del diritto dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e l'instaurazione di condizioni di concorrenza neutre per gli istituti finanziari dell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione del diritto dell'Unione che risultino in una violazione dello stesso. Occorre che detto meccanismo sia applicato nei casi in cui il diritto dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
- (28) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell'Unione, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. In primo luogo, l'Autorità dovrebbe avere il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell'Autorità e che imponga all'autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
- (29) In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell'autorità competente interessata, l'Autorità dovrebbe avere il potere di adottare, in ultima istanza, decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che tale potere sia limitato a casi eccezionali, nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e in cui il diritto dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari, conformemente a vigenti o futuri regolamenti dell'Unione.

- (30) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l'Autorità possa, pertanto, imporre alle autorità nazionali di vigilanza l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito al Consiglio, su richiesta di una qualsiasi delle AEV, della Commissione o del CERS.
- (31) Occorre che l'Autorità possa imporre alle autorità nazionali di vigilanza l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Le misure adottate al riguardo dall'Autorità dovrebbero fare salvi i poteri della Commissione di cui all'articolo 258 TFUE di avviare procedure di infrazione avverso lo Stato membro di detta autorità di vigilanza per aver omesso di adottare le misure suddette, nonché il diritto della Commissione di richiedere, in tali circostanze, misure provvisorie conformemente al regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dovrebbero, inoltre, essere fatte salve eventuali responsabilità dello Stato membro in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso in cui le sue autorità di vigilanza omettano di adottare le misure richieste dall'Autorità.
- (32) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità possa risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell'Autorità copra le controversie relative alla procedura seguita o al contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di uno Stato membro o all'assenza di intervento da parte di quest'ultima nei casi specificati negli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti di cui al presente regolamento. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza interessate dovrebbe avere la facoltà di sottoporre la questione all'Autorità, che dovrebbe agire in conformità del presente regolamento. L'Autorità dovrebbe avere il potere di prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione, al fine di assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Se un'autorità competente non si conforma alla decisione risolutiva nei suoi confronti, l'Autorità dovrebbe avere il potere di adottare decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione ad essi direttamente applicabile. Il potere di adottare tali decisioni dovrebbe applicarsi solo in ultima istanza e, comunque, solo per garantire la corretta e coerente applicazione del diritto dell'Unione. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti degli Stati membri, le decisioni adottate dall'Autorità non possono sostituire l'esercizio, conforme al diritto dell'Unione, di tale discrezionalità.
- (33) La crisi ha dimostrato che l'attuale sistema di cooperazione tra autorità nazionali, le cui competenze sono limitate ai singoli Stati membri, è insufficiente nel caso di istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.
- (34) I gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri per esaminare le cause della crisi e avanzare proposte per migliorare la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario hanno confermato che gli attuali meccanismi non costituiscono una base solida per la regolamentazione e la vigilanza future degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero attraverso l'Unione.
- (35) Come indicato nella relazione de Larosière, «in sostanza, abbiamo due alternative: la prima soluzione, all'insegna del "chacun pour soi", o la seconda, all'insegna di una cooperazione europea migliorata, pragmatica e ragionevole a beneficio di tutti per preservare un'economia mondiale aperta. Quest'ultima soluzione porterà indubbi vantaggi economici».
- (36) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. L'Autorità dovrebbe contribuire a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e, al riguardo, dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'assicurare il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti finanziari transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione. Occorre, pertanto, che l'Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza, al fine di semplificare il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e il processo di scambio di informazioni al loro interno, e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «occorre evitare le distorsioni della concorrenza e l'arbitraggio regolamentare che derivano dall'applicazione di prassi di vigilanza diverse, perché ciò può mettere in pericolo la stabilità finanziaria, ad esempio incentivando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi con una vigilanza meno rigorosa. Il sistema di vigilanza deve essere visto come giusto ed equilibrato».
- (37) La convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, senza trascurare i meccanismi di finanziamento, è necessaria per garantire l'internalizzazione dei costi da parte del sistema finanziario e la capacità delle autorità pubbliche di risolvere le crisi degli istituti finanziari in fallimento, al tempo stesso riducendo al minimo gli effetti dei fallimenti sul sistema finanziario, il ricorso al denaro dei contribuenti per il salvataggio delle banche e l'uso di risorse del settore pubblico, limitando i danni all'economia e coordinando l'applicazione di misure nazionali di risoluzione delle crisi. In tal senso, è tassativo elaborare un insieme di norme comuni su una serie completa di strumenti di prevenzione e risoluzione delle crisi delle banche in fallimento, per affrontare in particolare la crisi di istituti di grandi dimensioni transfrontalieri o collegati, e occorre valutare la necessità di conferire all'Autorità pertinenti poteri supplementari, nonché le modalità con cui le banche e gli istituti di risparmio potrebbero dare priorità alla tutela dei risparmiatori.

- (38) Nel riesame in corso della direttiva 94/19/CE e della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ⁽¹⁾, si prende atto dell'intenzione della Commissione di prestare particolare attenzione all'esigenza di garantire un'ulteriore armonizzazione in tutta l'Unione. Anche nel settore assicurativo si prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare la possibilità di introdurre a livello di Unione norme di tutela dei titolari di polizze assicurative in caso di fallimento delle compagnie di assicurazione. Le AEV dovrebbero svolgere un ruolo importante in questi settori, e dovrebbero essere conferiti loro adeguati poteri riguardo ai sistemi europei dei sistemi di garanzia.
- (39) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, per promuovere la cooperazione e, in tal modo, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. Ferma restando la regola generale per cui la delega dovrebbe essere autorizzata, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre condizioni specifiche per la delega di responsabilità, ad esempio per quanto concerne l'informazione sulle modalità di delega e la loro notifica. La delega di compiti implica che i compiti siano eseguiti dall'Autorità o da un'autorità nazionale di vigilanza diversa dall'autorità responsabile, pur restando la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, l'Autorità o un'autorità nazionale di vigilanza (il delegato) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza in nome proprio al posto dell'autorità delegante. Le deleghe dovrebbero basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La redistribuzione delle competenze sarebbe opportuna, ad esempio, per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità nazionali di vigilanza. Le decisioni del delegato dovrebbero essere riconosciute dall'autorità delegante e da altre autorità competenti come determinanti se tali decisioni rientrano nell'ambito della delega. La pertinente normativa dell'Unione potrebbe inoltre precisare i principi della redistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e supervisioni gli accordi di delega tra autorità nazionali di vigilanza con tutti i mezzi idonei.
- Occorre che essa sia preventivamente informata degli accordi di delega previsti, così che possa esprimere un parere ove necessario. L'Autorità dovrebbe centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere le migliori prassi in materia di delega e accordi di delega.
- (40) Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione per instaurare una cultura comune della vigilanza.
- (41) Le verifiche inter pares costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per favorire la coerenza nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali verifiche inter pares e le effettui su base regolare. Occorre che la verifica si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza, ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza di tali autorità competenti. Occorre rendere pubblici i risultati delle verifiche inter pares con il consenso dell'autorità competente sottoposta a verifica. Occorre, inoltre, individuare e rendere pubbliche le migliori prassi.
- (42) Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello dell'Unione in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, l'Autorità dovrebbe pertanto essere incaricata del coordinamento generale nell'ambito del SEVIF. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'Autorità.
- (43) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, in un contesto transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità europee di vigilanza e il CERS periodicamente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini, in collaborazione con il CERS, le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati e assicuri che a livello nazionale sia applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove. Al fine di assolvere correttamente alle proprie funzioni, occorre che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell'impatto dell'andamento potenziale del mercato.
- (44) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che l'Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione. Essa dovrebbe essere abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. La partecipazione ai lavori dell'Autorità dovrebbe essere aperta ai paesi che hanno concluso con l'Unione

⁽¹⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

accordi in base ai quali hanno adottato, e applicano, il diritto dell'Unione e l'Autorità dovrebbe poter cooperare con i paesi terzi che applicano una normativa che è stata riconosciuta come equivalente a quella dell'Unione.

- (45) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Fatte salve le competenze delle autorità interessate, l'Autorità dovrebbe essere in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2007/44/CE ⁽¹⁾, nei casi in cui tale direttiva esiga consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri.
- (46) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che tali informazioni siano fornite, di norma, dalle autorità nazionali di vigilanza più vicine ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, in ultima istanza, occorre che l'Autorità possa rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente all'istituto finanziario qualora un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto, è essenziale lavorare alla messa a punto di modelli comuni di informativa. Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo e del Sistema europeo di banche centrali nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto far salvi sia il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽²⁾, sia il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽³⁾.
- (47) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento del CERS e garantire il seguito alle sue segnalazioni e alle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità e il CERS condividano ogni informazione pertinente. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all'Autorità o ad un'autorità nazionale di vigilanza, l'Autorità dovrebbe assicurare che vi venga dato seguito, se del caso.

- (48) Occorre che l'Autorità consulti le parti interessate in merito alle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti e raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre ricorrere a tale scopo a un gruppo delle parti interessate nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione, rappresentando le varie tipologie e dimensioni di imprese ed istituti finanziari, tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari che siano essi stessi utenti di servizi finanziari, le piccole e medie imprese (PMI), i sindacati, il mondo accademico, i consumatori e altri utenti al dettaglio dei servizi bancari. Occorre che il gruppo delle parti interessate nel settore bancario svolga un ruolo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.
- (49) Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro o il mondo accademico dovrebbe essere corrisposto un rimborso adeguato al fine di consentire a persone che non dispongono di finanziamenti né rappresentano le imprese del settore di partecipare pienamente al dibattito sulla normativa finanziaria.
- (50) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e la risoluzione delle crisi di singoli istituti finanziari in fallimento. Occorre che le decisioni adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché decida sulla questione. Non si dovrebbe, tuttavia, abusare di tale meccanismo di salvaguardia, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall'Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio, quali una riduzione dei ricavi legata al divieto temporaneo di attività o prodotti specifici ai fini della protezione dei consumatori. Quando decide ai sensi del meccanismo di salvaguardia, il Consiglio dovrebbe votare secondo il principio di un voto per membro. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo. Stante la delicatezza della questione, dovrebbero essere previste disposizioni rigorose in materia di riservatezza.
- (51) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni

⁽¹⁾ Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

- dell'Autorità ad essere ascoltati. Gli atti dell'Autorità dovrebbero formare parte integrante del diritto dell'Unione.
- (52) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza, composto dai capi delle pertinenti autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS, della Banca centrale europea, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione.
- (53) Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni, per le questioni relative al bilancio, nonché qualora uno Stato membro chieda all'Autorità di riconsiderare una decisione di proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie, è opportuno applicare le norme in materia di voto a maggioranza qualificata di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e al protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
- (54) Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente dell'Autorità, da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, dovrebbe assicurare che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare, per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e proporre la relazione annuale.
- (55) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle autorità di vigilanza assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente dell'Autorità, la Commissione dovrebbe, in particolare, redigere un elenco ristretto di candidati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di candidati preparato dalla Commissione dovrebbe essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. Prima che la persona selezionata assuma le proprie funzioni, e fino a un mese dopo la sua selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà, dopo aver ascoltato la persona selezionata, di opporsi alla sua designazione.
- (56) Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
- (57) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le AEV si coordinino strettamente attraverso un comitato congiunto ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle AEV in relazione ai conglomerati finanziari e ad altre questioni intersettoriali. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) siano adottati in parallelo dalle autorità europee di vigilanza interessate. I presidenti delle AEV dovrebbero avvicinarsi a rotazione annuale alla presidenza del comitato congiunto. Il presidente del comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il comitato congiunto dovrebbe disporre di apposito personale fornito dalle AEV, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune della vigilanza tra le AEV.
- (58) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire idonee vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione di ricorso sia un organismo congiunto delle AEV, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (59) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità nazionali di vigilanza e dal bilancio generale dell'Unione europea. Il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio, in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾. Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio è soggetto alla procedura di discarico.
- (60) Occorre che all'Autorità si applichi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾. Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.
- (61) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti, e il pari trattamento del personale, occorre che al personale dell'Autorità si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ⁽⁴⁾.
- (62) È essenziale proteggere i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed efficaci.
- (63) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁶⁾, si applicano pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
- (64) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.
- (65) Occorre consentire la partecipazione di paesi terzi all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione.
- (66) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (67) L'Autorità dovrebbe assumere tutti i compiti e i poteri attuali del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Occorre pertanto abrogare la decisione 2009/78/CE della Commissione a decorrere dalla data dell'istituzione dell'Autorità e modificare, di conseguenza, la decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ⁽⁸⁾. Considerate le strutture e le operazioni del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, è importante assicurare una stretta collaborazione tra il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e la Commissione nello stabilire le opportune disposizioni transitorie, per assicurare che sia limitato il più possibile il periodo durante il quale la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità.
- (68) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare che l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e di facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. L'Autorità dovrebbe essere finanziata in modo adeguato. Almeno inizialmente dovrebbe essere finanziata per il 40 % con fondi dell'Unione e per il 60 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
- (69) Affinché l'Autorità possa essere istituita il 1° gennaio 2011, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,
- ⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
⁽⁸⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1. Il presente regolamento istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo l'«Autorità»).
2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.
3. L'Autorità opera altresì nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente di tali atti.
4. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
5. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L'Autorità contribuisce a:
 - a) migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
 - b) garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
 - c) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
 - d) impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
 - e) assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza, e
 - f) aumentare la protezione dei consumatori.

A tali fini, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.

Nell'esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

Articolo 2

Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell'intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.
2. Il SEVIF comprende:
 - a) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 e nel presente regolamento;
 - b) l'Autorità;
 - c) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - f) le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pagina 84 della presente Gazzetta ufficiale.

3. L'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS, così come con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti del SEVIF cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.

5. Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «istituti finanziari»: gli «enti creditizi» quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le «imprese di investimento» quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE e i «conglomerati finanziari» quali definiti all'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;
- 2) «autorità competenti»:
 - i) le autorità competenti quali definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;
 - ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari, e
 - iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva.

Articolo 5

Status giuridico

1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 6

Composizione

L'Autorità è composta da:

- 1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 43;
- 2) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 47;
- 3) un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 48;
- 4) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 53;
- 5) una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all'articolo 60.

Articolo 7

Sede

L'Autorità ha sede a Londra.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

Articolo 8

Compiti e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
 - a) contribuisce all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

- b) contribuisce all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e resolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;
 - c) incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
 - d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
 - e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti, anche formulando orientamenti e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
 - f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, incluso se del caso, l'andamento del credito, in particolare, alle famiglie e alle PMI;
 - g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;
 - h) promuove la tutela di depositanti e investitori;
 - i) contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell'Unione, e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, conformemente agli articoli da 21 a 26;
 - j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
 - k) pubblica sul sito web, e aggiorna regolarmente, le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
 - l) assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS).
2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
- a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 10;
 - b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 15;
 - c) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 16;
 - d) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
 - e) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3;
 - f) nei casi concernenti il diritto dell'Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 4;
 - g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 34;
 - h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all'articolo 35;
 - i) sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;
 - j) fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, degli istituti finanziari registrati nella sua area di competenza ove specificato negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 9

Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

1. L'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:
- a) la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori;
 - b) il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;
 - c) l'elaborazione di standard formativi per l'industria; e
 - d) il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione.

2. L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.

3. L'Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un'attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

4. L'Autorità istituisce, quale parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che raccoglie tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

5. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 18.

L'Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

Uno Stato membro può chiedere all'Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso, l'Autorità decide, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione per facilitare l'adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

Articolo 10

Norme tecniche di regolamentazione

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati, a norma dell'articolo 290 TFUE, al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche all'approvazione della Commissione.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37.

Se l'Autorità presenta un progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda approvare il progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 14.

2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.

Articolo 12

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di tre mesi.

Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest'ultima è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Articolo 14

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all'articolo 10, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.

2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio per presentare e illustrare le loro divergenze.

Articolo 15

Norme tecniche di attuazione

1. L'Autorità può elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche di attuazione all'approvazione della Commissione.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37.

Se l'Autorità presenta un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quinto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

*Articolo 16***Orientamenti e raccomandazioni**

1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

2. L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37.

3. Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione.

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità competente riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

4. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che l'autorità competente interessata si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

*Articolo 17***Violazione del diritto dell'Unione**

1. Se un'autorità competente non ha applicato gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l'Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3. Non oltre due mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

4. Se l'autorità competente non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese.

L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi.

8. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato i pareri formali o le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

Articolo 18

Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia.

2. Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e con il CERS e, se del caso, con le AEV, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell'Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.

Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l'Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e gli forniscono una valutazione della situazione. Il Consiglio valuta quindi la necessità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.

Se determina l'esistenza di una situazione di emergenza, il Consiglio informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.

3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa.

4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 3 entro il termine fissato nella decisione, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un'autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che sembra una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione.

5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 19

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di un altro Stato membro o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima in casi specificati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

In casi specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e ove in base a criteri obiettivi sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti di Stati membri diversi, l'Autorità può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'Autorità funge da Mediatore.

3. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità può, in conformità della procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

6. Nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti

Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 19 e 56, risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti, quali definite all'articolo 4, punto 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

Articolo 21

Collegi delle autorità di vigilanza

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l'obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, il personale dell'Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

2. L'Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23.

Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità è considerata un' «autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.

L'Autorità può:

- a) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti, in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;
- b) avviare e coordinare le prove di stress a livello dell'Unione conformemente all'articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all'autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress;
- c) promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti quali determinati secondo la procedura di valutazione della vigilanza o in situazioni di stress;
- d) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti, e
- e) chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un'applicazione errata del diritto dell'Unione o non contribuisca all'obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all'ordine del giorno di una riunione.

3. L'autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza e formulare orientamenti e raccomandazioni adottati ai sensi dell'articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.

4. L'Autorità svolge un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante al fine di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 19. L'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato conformemente all'articolo 19.

Articolo 22

Disposizioni generali

1. L'Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che:

- a) sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e
- b) sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l'economia reale.

L'Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall'Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. L'Autorità, in collaborazione con il CERS, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico.

L'Autorità elabora inoltre un sistema adeguato di prove di stress per contribuire ad individuare gli istituti che potrebbero comportare un rischio sistemico. Tali istituti sono soggetti ad una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e risoluzione delle crisi di cui all'articolo 25.

3. Fatti salvi gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per gli istituti finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.

L'Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari sia preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può condurre un'indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

In questi casi l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 35.

5. Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

Articolo 23

Individuazione e misurazione del rischio sistemico

1. Di concerto con il CERS, l'Autorità elabora criteri per l'individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare gli istituti finanziari in situazioni di stress. Gli istituti finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 25.

2. L'Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell'elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca dei regolamenti internazionali.

Articolo 24

Capacità costante di reagire ai rischi sistemici

1. L'Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli articoli 22 e 23, in particolare riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico.

2. L'Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell'Unione.

Articolo 25

Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi

1. L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l'impatto sistemico di un eventuale fallimento.

2. L'Autorità può individuare migliori prassi intese a facilitare la risoluzione delle crisi degli istituti in fallimento e, in particolare, di gruppi transfrontalieri, con modalità che evitino il contagio, facendo in modo da rendere disponibili strumenti idonei, tra cui risorse sufficienti, e da consentire che i problemi dell'istituto o del gruppo siano risolti in maniera ordinata, efficiente in termini di costi e tempestiva.

3. L'Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.

Articolo 26

Sistema europeo dei sistemi di garanzia dei depositi

1. L'Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE con l'obiettivo di assicurare che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell'Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell'Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei sistemi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino la normativa dell'Unione.

2. L'articolo 16 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai sistemi di garanzia dei depositi.

3. L'Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.

4. Il riesame del presente regolamento previsto all'articolo 81 valuta in particolare la convergenza del sistema europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi.

Articolo 27

Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento

1. L'Autorità contribuisce a elaborare metodi di risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento, in particolare quelli che potrebbero comportare un rischio sistemico, attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e solidi, ove opportuno.

2. L'Autorità contribuisce a valutare l'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, con idonei strumenti di finanziamento connessi ad una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali.

L'Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni di parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell'ambito di un quadro di risoluzione delle crisi coerente e credibile.

Il riesame del presente regolamento previsto all'articolo 81 valuta in particolare l'eventuale potenziamento del ruolo dell'Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi e, ove necessario, l'istituzione di un Fondo europeo di risoluzione delle crisi.

Articolo 28

Delega di compiti e responsabilità

1. Le autorità competenti, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.

2. L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.

3. La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'ordinamento giuridico dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

4. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 29

Cultura comune della vigilanza

1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l'uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l'Unione. L'Autorità svolge almeno le attività seguenti:

- a) fornire pareri alle autorità competenti;
- b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione;
- c) contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3;

- d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario; e
- e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

2. L'Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Articolo 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

1. L'Autorità organizza ed effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.

2. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

- a) l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione di cui agli articoli da 10 a 15 e degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di rispondere agli sviluppi del mercato;
- b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
- c) le migliori prassi sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;
- d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le misure amministrative e le sanzioni applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

3. Sulla base di una verifica inter pares, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si sforzano di seguire tali orientamenti e raccomandazioni. L'Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15.

4. L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche inter pares. In aggiunta, tutti gli altri risultati delle verifiche inter pares possono essere resi pubblici, previo accordo dell'autorità competente oggetto della verifica.

Articolo 31

Funzione di coordinamento

L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione.

L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione, in particolare:

- a) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
- b) determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
- c) fatto salvo l'articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
- d) informando senza indugio il CERS di ogni potenziale situazione di emergenza;
- e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
- f) centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

Articolo 32

Valutazione degli sviluppi del mercato

1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.

2. In cooperazione con il CERS, l'Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:

- a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
- b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;
- c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui depositanti, sugli investitori e sull'informazione dei clienti.

3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza.

Tali valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.

4. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.

Articolo 33

Relazioni internazionali

1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

2. L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità presenta gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.

Articolo 34

Altri compiti

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, e che, secondo la stessa, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/48/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2006/48/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE. L'articolo 35 si applica ai settori in relazione ai quali l'Autorità può emanare un parere.

Articolo 35

Raccolta di informazioni

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

2. L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo, e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.

5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

6. In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessarie le informazioni relative ai rispettivi singoli istituti finanziari.

L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni.

7. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 36

Rapporti con il CERS

1. L'Autorità coopera strettamente e regolarmente con il CERS.

2. L'Autorità comunica regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sintetica o aggregata sono forniti senza indugio al CERS su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010. L'Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.

3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del CERS di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito ad una raccomandazione, l'Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio.

5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un'autorità nazionale di vigilanza competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

6. Nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene in massima considerazione le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS.

Articolo 37

Gruppo delle parti interessate nel settore bancario

1. Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 16 sugli orientamenti e sulle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario è informato quanto prima possibile.

Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce almeno quattro volte all'anno.

2. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti nell'Unione, i rappresentanti dei loro dipendenti, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le banche cooperative e di risparmio.

3. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti interessate di tutta l'Unione.

4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli articoli 29, 30 e 32.

6. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

7. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore bancario e i risultati delle sue consultazioni.

Articolo 38

Salvaguardie

1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi degli articoli 18 o 19 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità comunica a quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata, l'Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l'Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell'Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell'Autorità cessano.

3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell'Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell'Autorità cessa.

4. Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell'Autorità relativa all'articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell'Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l'Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.

Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.

Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.

5. È vietato, in quanto incompatibile con il mercato interno, il ricorso abusivo al presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall'Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.

Articolo 39

Procedure decisionali

1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento.

4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE

SEZIONE 1

Consiglio delle autorità di vigilanza

Articolo 40

Composizione

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
 - a) il presidente, senza diritto di voto;
 - b) il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all'anno;
 - c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
 - d) un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;
 - e) un rappresentante del CERS, senza diritto di voto;
 - f) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti interessate nel settore bancario su base periodica, almeno due volte l'anno.
3. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell'ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.
4. Quando l'autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di portare un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.
5. Negli Stati membri in cui più di un'autorità è responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, tali autorità si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1, lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.
6. Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza, senza diritto di voto.

Articolo 41

Comitati e gruppi di esperti interni

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell'articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti che sono parti della controversia e non abbiano né interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.
3. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.
4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

Articolo 42

Indipendenza

Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 43

Compiti

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana i pareri di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

7. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il bilancio ai sensi dell'articolo 63.

8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, o all'articolo 51, paragrafo 5, rispettivamente.

Articolo 44

Processo decisionale

1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza. Ogni membro dispone di un solo voto.

2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Consiglio di amministrazione

Articolo 45

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Il mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 63.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno.

4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.

Articolo 46**Indipendenza**

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 47**Compiti**

1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto dei funzionari»).

5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 72.

6. Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 53, paragrafo 7.

7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5.

SEZIONE 3**Presidente****Articolo 48****Nomina e compiti**

1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima di assumere le proprie funzioni e fino a un mese dopo la selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo può, dopo aver ascoltato il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza, opporsi alla designazione della persona selezionata.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un supplente, che assume le funzioni di presidente in assenza di quest'ultimo. Il supplente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo, a seguito di una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente non impedisce al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a tali questioni.

Articolo 49**Indipendenza**

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68, il presidente, terminato l'incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 50

Relazione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente, o il suo supplente, a fare una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia richiesto.

2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.

SEZIONE 4

Direttore esecutivo

Articolo 51

Nomina

1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo, in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all'esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 52

Indipendenza

Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 53

Compiti

1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità, sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

5. Ogni anno, entro il 30 giugno, il direttore esecutivo elabora un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 47, paragrafo 2.

6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 63 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 64.

7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 68 e gestisce le questioni relative al personale.

CAPO IV

ORGANISMI CONGIUNTI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA

SEZIONE 1

Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza

Articolo 54

Istituzione

1. È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e assicura l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:
 - i conglomerati finanziari;
 - la contabilità e la revisione dei conti;
 - le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
 - i prodotti di investimento al dettaglio;
 - le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e
 - lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV.
3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria. L'Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative.
4. Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 56.

Articolo 55

Composizione

1. Il comitato congiunto è composto dai presidenti delle AEV e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 57.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto, nonché di ogni sottocomitato di cui all'articolo 57, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è un vicepresidente del CERS.

4. Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 56

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti che le sono attribuiti ai sensi del capo II, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Gli atti di cui agli articoli da 10 a 15 e agli articoli 17, 18 o 19 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientri anche nel settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono adottati, in parallelo, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), se necessario.

Articolo 57

Sottocomitati

1. Ai fini dell'articolo 56, è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto.
2. Il sottocomitato si compone delle persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della corrispondente autorità competente di ogni Stato membro.
3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è altresì membro del comitato congiunto.
4. Il comitato congiunto può istituire altri sottocomitati.

SEZIONE 2

Commissione di ricorso

Articolo 58

Composizione e funzionamento

1. La commissione di ricorso è un organismo congiunto delle AEV.

2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolte nelle attività dell'Autorità. La commissione di ricorso è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.

La commissione di ricorso designa il suo presidente.

3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione, a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010 e al regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.

5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

6. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza comprende almeno uno dei due membri della commissione di ricorso nominati dall'Autorità.

7. La commissione di ricorso è convocata dal suo presidente quando necessario.

8. Le AEV assicurano un adeguato sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto.

Articolo 59

Indipendenza e imparzialità

1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all'Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.

2. I membri della commissione di ricorso non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene che un altro membro non possa partecipare al procedimento di ricorso, ne informa di conseguenza la commissione di ricorso.

4. Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall'opposizione alla composizione della commissione di ricorso.

5. La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest'ultimo si trovi in una situazione simile, il presidente dell'Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6. I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.

A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi, con la quale indicano o l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 60

Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità in conformità degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei due mesi dalla presentazione del ricorso.

3. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione di ricorso può, tuttavia, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione.

6. La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7. Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

Articolo 61

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 TFUE.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso le decisioni dell'Autorità a norma dell'articolo 263 TFUE.

3. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.

4. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 62

Bilancio dell'Autorità

1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), sono costituite in particolare da una combinazione di:

- a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita;
- b) una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
- c) le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione.

2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità sono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

Articolo 63

Elaborazione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, unitamente alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo, congiuntamente: l'«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

7. Per il primo anno di funzionamento dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente all'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, ai fini dell'acquisizione del parere, al consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

5. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. I conti definitivi sono pubblicati.

7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio, che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea e delle competenti autorità, dell'esercizio finanziario N.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

Articolo 66

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67

Privilegi e immunità

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Articolo 68

Personale

1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

Articolo 69

Responsabilità dell'Autorità

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 70

Obbligo del segreto professionale

1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati

dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale, conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Ad essi si applica l'articolo 16 dello statuto dei funzionari.

Conformemente allo statuto dei funzionari, il personale, dopo la cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell'Autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità nazionali di vigilanza di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità nazionali di vigilanza previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 71

Protezione dei dati

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

Articolo 72

Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 maggio 2011, le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, previo ricorso alla commissione di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.

Articolo 73

Regime linguistico

1. Il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽¹⁾, si applica all'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 74

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 75

Partecipazione di paesi terzi

1. La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. L'Autorità può cooperare con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 che applichino una normativa riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 TFUE.

⁽¹⁾ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

3. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate disposizioni dirette a precisare, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Azioni preparatorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e prima dell'istituzione dell'Autorità, il CEBS, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CEBS con l'Autorità.

2. Una volta istituita l'Autorità, la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia nominato il direttore esecutivo.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 51, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. Tale periodo è limitato al tempo necessario alla nomina del direttore esecutivo dell'Autorità.

Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

4. L'Autorità succede giuridicamente al CEBS. Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CEBS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEBS e dalla Commissione.

Articolo 77

Disposizioni transitorie in materia di personale

1. In deroga all'articolo 68, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEBS o dal suo segretariato e in vigore al 1° gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. Gli stessi non sono prorogabili.

2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CEBS o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell'esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.

3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto.

4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 78

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

Articolo 79

Modifiche

La decisione n. 716/2009/CE è modificata nella misura in cui il CEBS è eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato di tale decisione.

Articolo 80

Abrogazione

La decisione 2009/78/CE della Commissione che istituisce il CEBS è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.

Articolo 81

Clausola di revisione

1. Entro il 2 gennaio 2014 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro:

- a) la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;
- i) il grado di convergenza raggiunto nell'indipendenza operativa delle autorità competenti e negli standard equivalenti alla governance;

ii) l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità;

- b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
- c) i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell'Unione;
- d) il ruolo dell'Autorità riguardo al rischio sistemico;
- e) l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 38;
- f) l'applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all'articolo 19.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

- a) se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
- b) se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;
- c) se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;
- d) se l'evoluzione del SEVIF sia coerente con l'evoluzione globale;
- e) se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;
- f) se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
- g) se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;
- h) se sia opportuno mantenere la sede dell'Autorità ovvero riunire le AEV in un'unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.

3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Commissione elabora una relazione annuale sull'opportunità di attribuire all'Autorità ulteriori compiti di vigilanza in questo settore.

4. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 82***Entrata in vigore**

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 76 e dell'articolo 77, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'Autorità è istituita il 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

REGOLAMENTO (UE) N. 1094/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 24 novembre 2010****che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza.

(2) Prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema europeo di vigilanza più integrato al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell'Unione e di rispecchiare l'integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell'Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» ⁽⁴⁾, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale

nell'Unione europea ⁽⁵⁾, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco ⁽⁶⁾, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity) ⁽⁷⁾ e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza ⁽⁸⁾; nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) ⁽⁹⁾ e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁰⁾).

(3) Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale, presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. Ha, inoltre, consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico. La relazione ha elencato le riforme che gli esperti ritenevano necessarie e sulle quali occorreva avviare i lavori con la massima urgenza.

(4) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico. Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, sulla base degli elementi principali contenuti nella relazione de Larosière.

⁽¹⁾ GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

⁽⁴⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

⁽⁵⁾ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

⁽⁶⁾ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

⁽⁷⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 214.

⁽¹⁰⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 292.

- (5) Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha confermato la necessità di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità europee di vigilanza. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha insistito sulla necessità che le autorità europee di vigilanza dispongano di poteri di vigilanza anche in relazione alle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando, allo stesso tempo, che occorre che le decisioni prese dalle autorità europee di vigilanza non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
- (6) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza nel mercato interno e per preservare e migliorare in tal modo le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e, pertanto, contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
- (7) L'Unione ha raggiunto il massimo di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità europee di vigilanza. L'Unione non può rimanere in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità nazionali di vigilanza prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sono insufficienti, in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi a livello di Unione e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in prosieguo il «SEVIF») sia concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario stabile e unico per i servizi finanziari dell'Unione, che colleghi le autorità nazionali di vigilanza all'interno di una robusta rete dell'Unione.
- (8) Occorre che il SEVIF sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente continui a essere esercitata a livello nazionale. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità europea di vigilanza (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'«Autorità»), occorre istituire un'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonché un comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo il «comitato congiunto»). Dovrebbe far parte del SEVIF un Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il «CERS») ai fini dei compiti specificati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (9) Occorre che le autorità europee di vigilanza (in prosieguo, collettivamente: le «AEV») sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE ⁽²⁾ della Commissione, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione ⁽³⁾, e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽⁴⁾, e che assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni autorità europea di vigilanza. Le AEV dovrebbero rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove tale responsabilità riguardi questioni intersettoriali che sono state coordinate mediante il comitato congiunto, le AEV dovrebbero essere responsabili, tramite il comitato congiunto, di tale coordinamento.
- (10) Occorre che l'Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa degli istituti finanziari. L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, nonché rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, compresi gli istituti finanziari e le altre parti interessate, i consumatori e i lavoratori. Tra i suoi compiti dovrebbe esservi anche quello di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione nel settore della regolamentazione e della vigilanza delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e nelle materie ad esso connesse della governance, della revisione contabile e dell'informativa finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità siano affidate talune responsabilità per le attività finanziarie esistenti e nuove.

(1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

(3) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

(4) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

- (11) È opportuno, inoltre, che l'Autorità possa proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi specificati e alle condizioni previste negli atti legislativi di cui al presente regolamento. Ove le venisse richiesto di operare tale proibizione temporanea in caso di situazione di emergenza, l'Autorità dovrebbe agire in conformità e a norma delle condizioni di cui al presente regolamento. Nei casi in cui un divieto o una limitazione temporanei di talune attività finanziarie abbiano un impatto intersettoriale, la normativa di settore dovrebbe prevedere che l'Autorità si consulti e coordini la sua azione, se del caso, con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea dei servizi finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.
- (12) L'Autorità dovrebbe tenere debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e sull'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
- (13) Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria.
- (14) Sulla scorta dei lavori degli organismi internazionali, il rischio sistemico dovrebbe essere definito come un rischio di perturbazione, all'interno del sistema finanziario, potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, infrastrutture e mercati finanziari possono rivestire un'importanza potenzialmente sistemica.
- (15) Il rischio transfrontaliero comprende tutti i rischi causati da squilibri economici o da fallimenti finanziari in tutta l'Unione o in parti di essa potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno o per le finanze pubbliche dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
- (16) Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che: «nulla nel tenore testuale dell'articolo 95 CE [attuale articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti»⁽¹⁾. La finalità e i compiti dell'Autorità – assistere le autorità nazionali di vigilanza competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria – sono strettamente legati agli obiettivi dell'*acquis* dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell'articolo 114 TFUE.
- (17) I seguenti atti legislativi fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione: la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)⁽²⁾, ad eccezione del titolo IV, la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa⁽³⁾, la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali⁽⁴⁾, la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario⁽⁵⁾, la direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi⁽⁶⁾, la direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita⁽⁷⁾, la direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dell'assicurazione sulla vita⁽⁸⁾, la direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita⁽⁹⁾, la direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria⁽¹⁰⁾, la direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza
- ⁽¹⁾ Racc. pag. I-3771, punto 44.
⁽²⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
⁽⁴⁾ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.
⁽⁵⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 878.
⁽⁷⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.
⁽⁸⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.
⁽⁹⁾ GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.
⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.

turistica, la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, la direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria ⁽²⁾, la direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi ⁽³⁾, la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) ⁽⁴⁾, la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo ⁽⁵⁾, la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione ⁽⁶⁾, la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita ⁽⁷⁾, e la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione ⁽⁸⁾. Tuttavia, per quanto riguarda gli enti pensionistici aziendali o professionali, le misure adottate dall'Autorità dovrebbero far salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale.

- (18) La vigente normativa dell'Unione che disciplina il settore oggetto del presente regolamento comprende altresì le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽⁹⁾, e della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ⁽¹⁰⁾.
- (19) È auspicabile che l'Autorità contribuisca a valutare l'esigenza di una rete europea dei sistemi nazionali di garanzia assicurativa adeguatamente finanziata e sufficientemente armonizzata.
- (20) Conformemente alla dichiarazione (n. 39) relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), allegata all'atto finale della Conferenza

intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione richiede una competenza tecnica in una forma specifica al settore dei servizi finanziari. Occorre consentire all'Autorità di fornire tale competenza, anche con riguardo a norme o a parti di norme che non sono basate su progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità stessa.

- (21) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare norme tecniche di regolamentazione armonizzate in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità e tutela adeguata dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e degli altri beneficiari di schemi pensionistici in tutta l'Unione. È efficace e opportuno che l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell'elaborazione in settori definiti dal diritto dell'Unione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche.
- (22) Occorre che la Commissione approvi tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Essi dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore a stretto contatto con i mercati finanziari che ne conosce meglio il funzionamento quotidiano. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbero soggetti a modifica qualora si rivelassero incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettassero il principio di proporzionalità o violassero i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'*acquis* dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.
- (23) Date le competenze tecniche dell'Autorità nei settori di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, occorre prendere atto dell'intenzione dichiarata dalla Commissione di basarsi, come regola generale, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità le ha sottoposto in vista dell'adozione degli atti delegati corrispondenti. Tuttavia, qualora l'Autorità non presenti un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini fissati nel pertinente atto legislativo, occorre assicurare che il risultato dell'esercizio del potere delegato sia effettivamente conseguito e che l'efficienza del processo decisionale sia mantenuta. In tali casi, la Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in mancanza di un progetto presentato dall'Autorità.
- (24) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.

⁽¹⁾ GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.

⁽³⁾ GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

- (25) Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di formulare orientamenti e raccomandazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione. Per garantire la trasparenza e rafforzare il rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza, l'Autorità dovrebbe poter pubblicare le motivazioni della mancata osservanza di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità di vigilanza.
- (26) Assicurare la corretta e integrale applicazione del diritto dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e l'instaurazione di condizioni di concorrenza neutre per gli istituti finanziari dell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione del diritto dell'Unione che risultino in una violazione dello stesso. Occorre che detto meccanismo sia applicato nei casi in cui il diritto dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
- (27) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell'Unione, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. In primo luogo, l'Autorità dovrebbe avere il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell'Autorità e che imponga all'autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
- (28) In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia da parte dell'autorità competente interessata, l'Autorità dovrebbe avere il potere di adottare, in ultima istanza, decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e in cui il diritto dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente a vigenti o futuri regolamenti dell'Unione.
- (29) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l'Autorità possa, pertanto, imporre alle autorità nazionali di vigilanza l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito al Consiglio, su richiesta di una qualsiasi delle AEV, della Commissione o del CERS.
- (30) Occorre che l'Autorità possa imporre alle autorità nazionali di vigilanza l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Le misure adottate al riguardo dall'Autorità dovrebbero fare salvi i poteri della Commissione di cui all'articolo 258 TFUE di avviare procedure di infrazione avverso lo Stato membro di detta autorità di vigilanza per aver omesso di adottare le misure suddette, nonché il diritto della Commissione di richiedere, in tali circostanze, misure provvisorie conformemente al regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dovrebbero, inoltre, essere fatte salve eventuali responsabilità dello Stato membro in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso in cui le sue autorità di vigilanza omettano di adottare le misure richieste dall'Autorità.
- (31) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità possa risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell'Autorità copra le controversie relative alla procedura seguita o al contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di uno Stato membro o all'assenza di intervento da parte di quest'ultima nei casi specificati negli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti di cui al presente regolamento. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza interessate dovrebbe avere la facoltà di sottoporre la questione all'Autorità, che dovrebbe agire in conformità del presente regolamento. L'Autorità dovrebbe avere il potere di prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione, al fine di assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Se un'autorità competente non si conforma alla decisione risolutiva nei suoi confronti, l'Autorità dovrebbe avere il potere di adottare decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione ad essi direttamente applicabile. Il potere di adottare tali decisioni dovrebbe applicarsi solo in ultima istanza e, comunque, solo per garantire la corretta e coerente applicazione del diritto dell'Unione. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti degli Stati membri, le decisioni adottate dall'Autorità non possono sostituire l'esercizio, conforme al diritto dell'Unione, di tale discrezionalità.
- (32) La crisi ha dimostrato che l'attuale sistema di cooperazione tra autorità nazionali, le cui competenze sono limitate ai singoli Stati membri, è insufficiente nel caso di istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.
- (33) I gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri per esaminare le cause della crisi e avanzare proposte per migliorare la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario hanno confermato che gli attuali meccanismi non costituiscono una base solida per la regolamentazione e la vigilanza future degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero attraverso l'Unione.
- (34) Come indicato nella relazione de Larosière, «in sostanza, abbiamo due alternative: la prima soluzione, all'insegna del "chacun pour soi", o la seconda, all'insegna di una cooperazione europea migliorata, pragmatica e ragionevole a

beneficio di tutti per preservare un'economia mondiale aperta. Quest'ultima soluzione porterà indubbi vantaggi economici».

(35) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. L'Autorità dovrebbe contribuire a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e, al riguardo, dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'assicurare il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti finanziari transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione. Occorre, pertanto, che l'Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza, al fine di semplificare il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e il processo di scambio di informazioni al loro interno, e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «occorre evitare le distorsioni della concorrenza e l'arbitraggio regolamentare che derivano dall'applicazione di prassi di vigilanza diverse, perché ciò può mettere in pericolo la stabilità finanziaria, ad esempio incentivando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi con una vigilanza meno rigorosa. Il sistema di vigilanza deve essere visto come giusto ed equilibrato».

(36) La convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, senza trascurare i meccanismi di finanziamento, è necessaria per garantire la capacità delle autorità pubbliche di risanare gli istituti finanziari in fallimento, al tempo stesso riducendo al minimo gli effetti dei fallimenti sul sistema finanziario, il ricorso al denaro dei contribuenti per il salvataggio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'uso di risorse del settore pubblico, limitando i danni all'economia e coordinando l'applicazione di misure nazionali di risoluzione delle crisi. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe poter chiedere all'Autorità di contribuire alla valutazione di cui all'articolo 242 della direttiva 2009/138/CE, in particolare in merito alla cooperazione tra autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e sul suo funzionamento, le prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni di capitale, la valutazione sui vantaggi del miglioramento della vigilanza di gruppo e della gestione del capitale nell'ambito di un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, indicando eventuali misure per potenziare la sana gestione transfrontaliera dei gruppi assicurativi, in particolare per quanto concerne la gestione di rischi e attività, e di riferire sull'evoluzione e sui progressi riguardanti una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali, inclusa la necessità o meno di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, con idonei strumenti di finanziamento.

(37) Nel riesame in corso della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ⁽¹⁾, e della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ⁽²⁾, si prende atto dell'intenzione della Commissione di prestare particolare attenzione all'esigenza di garantire un'ulteriore armonizzazione in tutta l'Unione. Anche nel settore assicurativo si prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare la possibilità di introdurre a livello di Unione norme di tutela dei titolari di polizze assicurative in caso di fallimento delle compagnie di assicurazione. Le AEV dovrebbero svolgere un ruolo importante in questi settori, e dovrebbero essere conferiti loro adeguati poteri riguardo alla rete europea dei sistemi nazionali di garanzia assicurativa.

(38) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, per promuovere la cooperazione e, in tal modo, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. Ferma restando la regola generale per cui la delega dovrebbe essere autorizzata, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre condizioni specifiche per la delega di responsabilità, ad esempio per quanto concerne l'informazione sulle modalità di delega e la loro notifica. La delega di compiti implica che i compiti siano eseguiti dall'Autorità o da un'autorità nazionale di vigilanza diversa dall'autorità responsabile, pur restando la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, l'Autorità o un'autorità nazionale di vigilanza (il delegato) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza in nome proprio al posto dell'autorità delegante. Le deleghe dovrebbero basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La redistribuzione delle competenze sarebbe opportuna, ad esempio, per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità nazionali di vigilanza. Le decisioni del delegato dovrebbero essere riconosciute dall'autorità delegante e da altre autorità competenti come determinanti se tali decisioni rientrano nell'ambito della delega. La pertinente normativa dell'Unione potrebbe inoltre precisare i principi della redistribuzione delle competenze mediante accordo.

Occorre che l'Autorità faciliti e supervisioni gli accordi di delega tra autorità nazionali di vigilanza con tutti i mezzi idonei. Occorre che essa sia preventivamente informata degli accordi di delega previsti, così che possa esprimere un parere ove necessario. L'Autorità dovrebbe centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere le migliori prassi in materia di delega e accordi di delega.

⁽¹⁾ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

- (39) Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione per instaurare una cultura comune della vigilanza.
- (40) Le verifiche inter pares costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per favorire la coerenza nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali verifiche e le effettui su base regolare. Occorre che la verifica si concentri non soltanto sulla convergenza delle prassi di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza di tali autorità competenti. Occorre rendere pubblici i risultati delle verifiche inter pares con il consenso dell'autorità competente sottoposta a verifica. Occorre, inoltre, individuare e rendere pubbliche le migliori prassi.
- (41) Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello dell'Unione in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, l'Autorità dovrebbe pertanto essere incaricata del coordinamento generale nell'ambito del SEVIF. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'Autorità.
- (42) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, in un contesto transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità europee di vigilanza e il CERS, periodicamente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini, in collaborazione con il CERS, le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati e assicuri che a livello nazionale sia applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove. Al fine di assolvere correttamente alle proprie funzioni, occorre che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell'impatto dell'andamento potenziale del mercato.
- (43) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione. Essa dovrebbe essere abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. La partecipazione ai lavori dell'Autorità dovrebbe essere aperta ai paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in base ai quali hanno adottato, e applicano, il diritto dell'Unione e l'Autorità dovrebbe poter cooperare con i paesi terzi che applicano una normativa che è stata riconosciuta come equivalente a quella dell'Unione.
- (44) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Fatte salve le competenze delle autorità interessate, l'Autorità dovrebbe essere in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/49/CEE e delle direttive 2002/83/CE e 2005/68/CE, quali modificate dalla direttiva 2007/44/CE ⁽¹⁾, nei casi in cui tale direttiva esiga consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri.
- (45) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che tali informazioni siano fornite, di norma, dalle autorità nazionali di vigilanza più vicine ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, in ultima istanza, occorre che l'Autorità possa rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente all'istituto finanziario qualora un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto, è essenziale lavorare alla messa a punto di modelli comuni di informativa. Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo e del Sistema europeo di banche centrali nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto far salvi sia il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽²⁾, sia il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽³⁾.
- (46) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento del CERS e garantire il seguito alle sue segnalazioni e alle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità e il CERS condividano ogni informazione pertinente. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all'Autorità o ad un'autorità nazionale di vigilanza, l'Autorità dovrebbe assicurare che vi venga dato seguito, se del caso.
- ⁽¹⁾ Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
- ⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
- ⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

- (47) Occorre che l'Autorità consulti le parti interessate in merito alle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti e raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre ricorrere a tale scopo a un gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e a un gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, che rappresentino in modo proporzionato e rispettivamente i pertinenti istituti finanziari che operano nell'Unione, rappresentando i vari modelli di business e le varie dimensioni di istituti finanziari ed imprese, le piccole e medie imprese (PMI), i sindacati, il mondo accademico, i consumatori, altri utenti al dettaglio di tali istituti finanziari e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali. Occorre che tali gruppi delle parti interessate svolgano un ruolo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.
- (48) Ai membri dei gruppi delle parti interessate che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro o il mondo accademico dovrebbe essere corrisposto un rimborso adeguato al fine di consentire a persone che non dispongono di finanziamenti né rappresentano le imprese del settore di partecipare pienamente al dibattito sulla normativa finanziaria.
- (49) Il gruppo delle parti interessate dovrebbe essere consultato dall'Autorità e dovrebbe poter fornire all'Autorità pareri e consulenze su questioni relative all'applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2002/83/CE o dalla direttiva 2003/41/CE.
- (50) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e la risoluzione delle crisi di singoli istituti finanziari in fallimento. Occorre che le decisioni adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché decida sulla questione. Non si dovrebbe tuttavia abusare di tale meccanismo di salvaguardia, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall'Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio, quale una riduzione dei ricavi legata al divieto temporaneo di attività o prodotti specifici ai fini della protezione dei consumatori. Quando decide ai sensi del meccanismo di salvaguardia, il Consiglio dovrebbe votare secondo il principio di un voto per membro. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo. Stante la delicatezza della questione, dovrebbero essere previste disposizioni rigorose in materia di riservatezza.
- (51) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni dell'Autorità ad essere ascoltati. Gli atti dell'Autorità dovrebbero formare parte integrante del diritto dell'Unione.
- (52) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle pertinenti autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) devono poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione.
- (53) Come regola generale, il consiglio delle Autorità di vigilanza dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza semplice in conformità del principio di un voto per membro. Tuttavia, per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni, per le questioni relative al bilancio, nonché qualora uno Stato membro chieda all'Autorità di riconsiderare una decisione di proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e al protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice in conformità del principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
- (54) Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente dell'Autorità, da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, dovrebbe assicurare che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare, per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e proporre la relazione annuale.

- (55) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle autorità di vigilanza assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente dell'Autorità, la Commissione dovrebbe, in particolare, redigere un elenco ristretto di candidati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di candidati preparato dalla Commissione dovrebbe essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. Prima che la persona selezionata assuma le proprie funzioni, e fino a un mese dopo la selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà, dopo aver ascoltato la persona selezionata, di opporsi alla sua designazione.
- (56) Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
- (57) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le AEV si coordinino strettamente attraverso un comitato congiunto ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle AEV in relazione ai conglomerati finanziari e ad altre questioni intersettoriali. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) siano adottati in parallelo dalle autorità europee di vigilanza interessate. I presidenti delle AEV dovrebbero avvicinarsi a rotazione annuale alla presidenza del comitato congiunto. Il presidente del comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il comitato congiunto dovrebbe disporre di apposito personale fornito dalle AEV, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune della vigilanza tra le AEV.
- (58) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire idonee vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione di ricorso sia un organismo congiunto delle AEV, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (59) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità nazionali di vigilanza e dal bilancio generale dell'Unione europea. Il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾. Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio è soggetto alla procedura di discarico.
- (60) Occorre che all'Autorità si applichi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾. Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.
- (61) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale, occorre che al personale dell'Autorità si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ⁽⁴⁾.
- (62) È essenziale proteggere i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed efficaci.
- (63) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁶⁾, si applicano pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
- (64) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.
- (65) Occorre consentire la partecipazione di paesi terzi all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione.
-
- ⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(66) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i titolari di polizze assicurative, gli aderenti e gli altri beneficiari di schemi pensionistici, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(67) L'Autorità dovrebbe assumere tutti i compiti e i poteri attuali del comitato delle Autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Occorre pertanto abrogare la decisione 2009/79/CE della Commissione a decorrere dalla data dell'istituzione dell'Autorità e modificare di conseguenza la decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ⁽¹⁾. Considerate le strutture e le operazioni del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, è importante assicurare una stretta collaborazione tra il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e la Commissione nello stabilire le opportune disposizioni transitorie, per assicurare che sia limitato il più possibile il periodo durante il quale la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità.

(68) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare che l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e di facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. L'Autorità dovrebbe essere finanziata in modo adeguato. Almeno inizialmente dovrebbe essere finanziata per il 40 % con fondi dell'Unione e per il 60 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

(69) Affinché l'Autorità possa essere istituita il 1° gennaio 2011, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

CAPO I

ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1. Il presente regolamento istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'«Autorità»).

2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione del titolo IV, delle direttive 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE e, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.

3. L'Autorità opera altresì nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, dei conglomerati finanziari, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione efficace e coerente di tali atti.

4. Per quanto riguarda gli enti pensionistici aziendali e professionali, le misure adottate dall'Autorità fanno salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale.

5. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

6. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L'Autorità contribuisce a:

- a) migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
- b) garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
- c) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8.

- d) impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
- e) assicurare che l'assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali sia adeguatamente regolamentata e oggetto di opportuna vigilanza; e
- f) aumentare la protezione dei consumatori.

A tali fini, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.

Nell'esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

Articolo 2

Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell'intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.
2. Il SEVIF comprende:
 - a) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 e nel presente regolamento;
 - b) l'Autorità;
 - c) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; ⁽²⁾
 - e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale.

- f) le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

3. L'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS così come con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti del SEVIF cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.

5. Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute a esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «istituti finanziari»: le imprese, entità e persone fisiche e giuridiche soggette a qualsiasi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono soltanto le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi ai sensi di tale direttiva;
- 2) «autorità competenti»:
 - i) autorità di vigilanza quali definite dalla direttiva 2009/138/CE e autorità competenti quali definite dalle direttive 2003/41/CE e 2002/92/CE;
 - ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di tali direttive da parte degli istituti finanziari di cui al punto 1.

Articolo 5

Status giuridico

1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 6

Composizione

L'Autorità è composta da:

- 1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 43;
- 2) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 47;
- 3) un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 48;
- 4) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 53;
- 5) una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all'articolo 60.

Articolo 7

Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte sul Meno.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

Articolo 8

Compiti e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

- a) contribuisce all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) contribuisce all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e resolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;

c) incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;

d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;

e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti, anche formulando orientamenti e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;

f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nei settori di sua competenza;

g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;

h) promuove la tutela dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici;

i) contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai titolari di polizze assicurative, ai beneficiari e in tutto il territorio dell'Unione, conformemente agli articoli da 21 a 26;

j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;

k) pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

l) assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS).

2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 10;

b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 15;

c) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 16;

- d) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
- e) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3;
- f) nei casi concernenti il diritto dell'Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4;
- g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 34;
- h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all'articolo 35;
- i) sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;
- j) fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, degli istituti finanziari registrati nella sua area di competenza ove specificato negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 9

Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

1. L'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:
 - a) la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,
 - b) il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;
 - c) l'elaborazione di standard formativi per l'industria, e
 - d) il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione.
2. L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.
3. L'Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un'attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

4. L'Autorità istituisce, quale parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

5. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 18.

L'Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

Uno Stato membro può chiedere all'Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l'Autorità decide secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione per facilitare l'adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

Articolo 10

Norme tecniche di regolamentazione

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche all'approvazione della Commissione.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì il parere del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.

Se l'Autorità presenta un progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 14.

2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.

Articolo 12

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest'ultima è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Articolo 14

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all'articolo 10, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.

2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

Articolo 15

Norme tecniche di attuazione

1. L'Autorità può elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche di attuazione all'approvazione della Commissione.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì il parere del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.

Se l'Autorità presenta un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quinto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

Articolo 16

Orientamenti e raccomandazioni

1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

2. L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì pareri o consulenza al pertinente gruppo delle parti interessate di cui all'articolo 37.

3. Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione.

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità competente riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

4. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che l'autorità competente interessata si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

Articolo 17

Violazione del diritto dell'Unione

1. Se un'autorità competente non ha applicato gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l'Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del pertinente gruppo delle parti interessate, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3. Non oltre due mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

4. Se l'autorità competente non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese.

L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi.

8. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato i pareri formali o le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

Articolo 18

Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia.

2. Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e con il CERS e, se del caso, con le AEV, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell'Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.

Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l'Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e gli forniscono una valutazione della situazione. Il Consiglio valuta quindi la necessità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.

Se determina l'esistenza di una situazione di emergenza, il Consiglio informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.

3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa.

4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 3 entro il termine fissato nella decisione, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un'autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che sembra una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione.

5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 19

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di un altro Stato membro o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima in casi specificati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

In casi specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e ove in base a criteri obiettivi sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti di Stati membri diversi, l'Autorità può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'Autorità funge da Mediatore.

3. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità può, in conformità della procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

6. Nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti

Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 19 e 56, risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

Articolo 21

Collegi delle autorità di vigilanza

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2009/138/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l'obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, il personale dell'Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

2. L'Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23.

Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità è considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.

L'Autorità può:

- a) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;
- b) avviare e coordinare prove di stress a livello dell'Unione conformemente all'articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all'autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress;
- c) promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti quali determinati secondo la procedura di valutazione della vigilanza o in situazioni di stress;
- d) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti; e
- e) chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un'applicazione errata del diritto dell'Unione o non contribuisca all'obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all'autorità di vigilanza del gruppo di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all'ordine del giorno di una riunione.

3. L'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza e formulare orientamenti e raccomandazioni adottati ai sensi dell'articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.

4. L'Autorità svolge un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante al fine di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 19. L'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato conformemente all'articolo 19.

Articolo 22

Disposizioni generali

1. L'Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che:

- a) sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e
- b) sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l'economia reale.

L'Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall'Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. L'Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, elabora un approccio comune all'individuazione e alla misurazione dell'importanza sistemica, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.

Detti indicatori costituiscono un elemento cruciale nel definire le opportune azioni di vigilanza. L'Autorità sorveglia il grado di convergenza delle decisioni prese, al fine di promuovere un approccio comune.

3. Fatti salvi gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per gli istituti finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.

L'Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari sia preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può condurre un'indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

In questi casi l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 35.

5. Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

*Articolo 23***Individuazione e misurazione del rischio sistemico**

1. Di concerto con il CERS, l'Autorità elabora criteri per l'individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare gli istituti finanziari in situazioni di stress.

L'Autorità elabora inoltre un sistema adeguato di prove di stress per contribuire ad individuare gli istituti finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico. Tali istituti sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 25.

2. L'Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell'elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico che possono comportare gli istituti di assicurazione, riassicurazione e pensionistici aziendali e professionali, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni e dalla Banca dei regolamenti internazionali.

*Articolo 24***Capacità costante di reagire ai rischi sistemici**

1. L'Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli articoli 22 e 23, in particolare riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico.

2. L'Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell'Unione.

*Articolo 25***Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi**

1. L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l'impatto sistemico di un eventuale fallimento.

2. L'Autorità può individuare migliori prassi intese a facilitare la risoluzione delle crisi degli istituti in fallimento e, in particolare, di gruppi transfrontalieri, con modalità che evitino il contagio, facendo in modo da rendere disponibili strumenti idonei, tra cui risorse sufficienti, e da consentire che i problemi dell'istituto o del gruppo siano risolti in maniera ordinata, efficiente in termini di costi e tempestiva.

3. L'Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.

*Articolo 26***Sviluppo di una rete europea dei sistemi nazionali di garanzia assicurativa**

L'Autorità può contribuire a valutare l'esigenza di una rete europea dei sistemi nazionali di garanzia assicurativa adeguatamente finanziata e sufficientemente armonizzata.

*Articolo 27***Prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi**

La Commissione può chiedere all'Autorità di contribuire alla valutazione di cui all'articolo 242 della direttiva 2009/138/CE, in particolare in merito alla cooperazione tra autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e sul suo funzionamento, le prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni di capitale, la valutazione sui vantaggi del miglioramento della vigilanza di gruppo e della gestione del capitale nell'ambito di un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, indicando eventuali misure per potenziare una sana gestione transfrontaliera dei gruppi assicurativi, in particolare per quanto concerne la gestione di rischi e attività, e l'Autorità può riferire sull'evoluzione e sui progressi riguardanti:

- a) un quadro armonizzato in materia di intervento precoce;
- b) prassi di gestione centralizzata del rischio del gruppo e di funzionamento dei modelli interni di gruppo, compresa la verifica in condizioni di stress;
- c) operazioni infragruppo e concentrazioni dei rischi;
- d) l'andamento nel tempo degli effetti di diversificazione e di concentrazione;
- e) un quadro armonizzato in materia di trasferibilità delle attività, insolvenza e procedure di liquidazione che elimini dal diritto societario nazionale i pertinenti ostacoli alla trasferibilità delle attività;
- f) un livello equivalente di protezione dei titolari di polizze assicurative e dei beneficiari delle imprese appartenenti allo stesso gruppo, in particolare in situazioni di crisi;
- g) una soluzione armonizzata e adeguatamente finanziata su scala dell'Unione per i sistemi di garanzia assicurativa.

Tenuto conto della lettera f), l'Autorità può inoltre riferire sull'evoluzione e sui progressi riguardanti una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali, inclusa la necessità o meno di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, con idonei strumenti di finanziamento.

Il riesame del presente regolamento previsto all'articolo 81 valuta in particolare l'eventuale potenziamento del ruolo dell'Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi.

Articolo 28

Delega di compiti e responsabilità

1. Le autorità competenti, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega, e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.

2. L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.

3. La delega di responsabilità porta alla redistribuzione delle competenze definite negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'ordinamento giuridico dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

4. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 29

Cultura comune della vigilanza

1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l'uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l'Unione. L'Autorità svolge almeno le attività seguenti:

- a) fornire pareri alle autorità competenti;
- b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione;

- c) contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3;
- d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario; e
- e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

2. L'Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Articolo 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

1. L'Autorità organizza ed effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.

2. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

- a) l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione di cui agli articoli da 10 a 15, nonché degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di rispondere agli sviluppi del mercato;
- b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
- c) le migliori prassi sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;
- d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti riguardo all'applicazione delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

3. Sulla base di una verifica *inter pares*, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si sforzano di seguire tali orientamenti e raccomandazioni. L'Autorità tiene conto dei risultati della verifica *inter pares* nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15.

4. L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche *inter pares*. In aggiunta, tutti gli altri risultati delle verifiche *inter pares* possono essere resi pubblici, previo accordo dell'autorità competente oggetto della verifica.

Articolo 31

Funzione di coordinamento

L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione.

L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione, in particolare:

- a) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
- b) determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
- c) fatto salvo l'articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
- d) informando senza indugio il CERS di ogni potenziale situazione di emergenza;
- e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
- f) centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

Articolo 32

Valutazione degli sviluppi del mercato

1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

il CERS e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.

2. In cooperazione con il CERS, l'Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:

- a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
- b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;
- c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui titolari di polizze assicurative, sugli aderenti e sui beneficiari di schemi pensionistici e sull'informazione dei clienti.

3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza.

Tali valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.

4. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.

Articolo 33

Relazioni internazionali

1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

2. L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità presenta gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.

Articolo 34

Altri compiti

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/49/CEE e delle direttive 2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dalla direttiva 2007/44/CE, e che, secondo tali direttive, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 15 *ter*, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/49/CEE, all'articolo 15 *ter*, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2005/68/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 92/49/CEE e delle direttive 2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dalla direttiva 2007/44/CE. L'articolo 35 si applica ai settori in relazione ai quali l'Autorità può emanare un parere.

Articolo 35

Raccolta di informazioni

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

2. L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a scadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.

5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

6. In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessarie le informazioni relative ai rispettivi singoli istituti finanziari.

L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni.

7. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 36

Rapporti con il CERS

1. L'Autorità coopera strettamente e regolarmente con il CERS.

2. L'Autorità comunica regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sintetica o aggregata sono forniti senza indugio al CERS su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010. L'Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.

3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del CERS di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito ad una raccomandazione, l'Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio.

5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un'autorità nazionale di vigilanza competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

6. Nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene in massima considerazione le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS.

Articolo 37

Gruppi delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali

1. Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, sono istituiti un gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e un gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali (in prosieguo, collettivamente: i gruppi delle parti interessate). I gruppi delle parti interessate sono consultati sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 16 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, i gruppi delle parti interessate sono informati il prima possibile.

I gruppi delle parti interessate si riuniscono almeno quattro volte all'anno. Possono discutere insieme di settori di reciproco interesse e si informano reciprocamente delle altre questioni in esame.

I membri di un gruppo delle parti interessate possono far parte anche dell'altro gruppo.

2. Il gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nell'Unione, i rappresentanti dei loro lavoratori, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.

Dieci dei suoi membri rappresentano le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione o gli intermediari assicurativi, tre dei quali rappresentano le compagnie di assicurazione o riassicurazione cooperative e mutualistiche.

3. Il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano nell'Unione, i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei beneficiari, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli enti pensionistici aziendali e professionali.

4. I membri dei gruppi delle parti interessate sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguata delle parti interessate di tutta l'Unione.

5. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria ai gruppi delle parti interessate. Ai membri dei gruppi delle parti interessate che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. I gruppi delle parti interessate possono istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri dei gruppi delle parti interessate è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri dei gruppi delle parti interessate possono essere nominati per due mandati consecutivi.

6. I gruppi delle parti interessate possono emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli articoli 29, 30 e 32.

7. I gruppi delle parti interessate adottano il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei loro rispettivi membri.

8. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze dei gruppi delle parti interessate e i risultati delle loro consultazioni.

Articolo 38

Salvaguardie

1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi degli articoli 18 o 19 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità comunica a quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l'Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l'Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell'Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell'Autorità cessano.

3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell'Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell'Autorità cessa.

4. Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell'Autorità relativa all'articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell'Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l'Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.

Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.

Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.

5. È vietato, in quanto incompatibile con il mercato interno, il ricorso abusivo al presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall'Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.

Articolo 39

Procedure decisionali

1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento.

4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE 1

Consiglio delle autorità di vigilanza

Articolo 40

Composizione

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
 - a) il presidente, senza diritto di voto;
 - b) il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti finanziari in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all'anno;
 - c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
 - d) un rappresentante del CERS, senza diritto di voto;
 - e) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con i gruppi delle parti interessate su base periodica, almeno due volte l'anno.

3. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell'ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

4. Negli Stati membri in cui più di un'autorità è responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, tali autorità si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1, lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.

5. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

Articolo 41

Comitati e gruppi di esperti interni

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2. Ai fini dell'articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti che sono parti della controversia e non abbiano né interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

3. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

Articolo 42

Indipendenza

Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 43

Compiti

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana i pareri di cui al capo II.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

7. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il bilancio ai sensi dell'articolo 63.

8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, o all'articolo 51, paragrafo 5, rispettivamente.

Articolo 44

Processo decisionale

1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza del gruppo, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza. Ogni membro dispone di un solo voto.

2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Consiglio di amministrazione

Articolo 45

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Il mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 63.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno.

4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.

Articolo 46

Indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 47

Compiti

1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo lo «statuto dei funzionari»).

5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 72.

6. Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 53, paragrafo 7.

7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5.

SEZIONE 3

Presidente

Articolo 48

Nomina e compiti

1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima di assumere le proprie funzioni e fino a un mese dopo la selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo può, dopo aver ascoltato il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza, opporsi alla designazione della persona selezionata.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un supplente che assume le funzioni di presidente in assenza di quest'ultimo. Il supplente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente non impedisce al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a tali questioni.

Articolo 49

Indipendenza

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68, il presidente, terminato l'incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 50

Relazione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo supplente a fare una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia richiesto.

2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.

SEZIONE 4

Direttore esecutivo

Articolo 51

Nomina

1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo, in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all'esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 52

Indipendenza

Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 53

Compiti

1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità, sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

5. Ogni anno, entro il 30 giugno, il direttore esecutivo elabora un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 47, paragrafo 2.

6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 63 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 64.

7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 68 e gestisce le questioni relative al personale.

CAPO IV

ORGANISMI CONGIUNTI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA

SEZIONE 1

Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza

Articolo 54

Istituzione

1. È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.

2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e assicura l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:

- i conglomerati finanziari;
- la contabilità e la revisione dei conti;
- le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
- i prodotti di investimento al dettaglio;
- le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e
- lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV.

3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria. L'Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative.

4. Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 56.

Articolo 55

Composizione

1. Il comitato congiunto è composto dai presidenti delle AEV e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 57.

2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto, nonché di ogni sottocomitato di cui all'articolo 57, in qualità di osservatori.

3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è un vicepresidente del CERS.

4. Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 56

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti che le sono attribuiti ai sensi del capo II, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Gli atti di cui agli articoli da 10 a 15 e agli articoli 17, 18 o 19 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientri anche nel settore di competenza dell'Autorità bancaria europea o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati, in parallelo, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Articolo 57

Sottocomitati

1. Ai fini dell'articolo 56, è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto.

2. Il sottocomitato si compone delle persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della corrispondente autorità competente di ogni Stato membro.

3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è altresì membro del comitato congiunto.

4. Il comitato congiunto può istituire altri sottocomitati.

SEZIONE 2

Commissione di ricorso

Articolo 58

Composizione e funzionamento

1. La commissione di ricorso è un organismo congiunto delle AEV.

2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, persone di indubbio prestigio, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolte nelle attività dell'Autorità. La commissione di ricorso è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.

La commissione di ricorso designa il suo presidente.

3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 e al regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.

5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

6. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza comprende almeno uno dei due membri della commissione di ricorso nominati dall'Autorità.

7. La commissione di ricorso è convocata dal suo presidente quando necessario.

8. Le AEV assicurano un adeguato sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto.

Articolo 59

Indipendenza e imparzialità

1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all'Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.

2. I membri della commissione di ricorso non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene che un altro membro non debba partecipare al procedimento di ricorso, ne informa di conseguenza la commissione di ricorso.

4. Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall'opposizione alla composizione della commissione di ricorso.

5. La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest'ultimo si trovi in una situazione simile, il presidente dell'Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6. I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.

A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale indicano o l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza..

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 60

Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità in conformità degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei due mesi dalla presentazione del ricorso.

3. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione di ricorso può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione.

6. La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7. Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

Articolo 61

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 TFUE.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso le decisioni dell'Autorità a norma dell'articolo 263 TFUE.

3. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.

4. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE*Articolo 62***Bilancio dell'Autorità**

1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (in prosieguo il «regolamento finanziario»), sono costituite in particolare da una combinazione di:
 - a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita;
 - b) una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
 - c) le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione.
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità sono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

*Articolo 63***Elaborazione del bilancio**

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, unitamente alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo, congiuntamente l'«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

7. Per il primo anno di funzionamento dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

*Articolo 64***Esecuzione e controllo del bilancio**

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.
2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente all'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, ai fini dell'acquisizione del parere, al consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

5. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. I conti definitivi sono pubblicati.

7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio, che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea e delle competenti autorità, dell'esercizio finanziario N.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

Articolo 66

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2. L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67

Privilegi e immunità

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Articolo 68

Personale

1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

Articolo 69

Responsabilità dell'Autorità

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

*Articolo 70***Obbligo del segreto professionale**

1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Ad essi si applica l'articolo 16 dello statuto dei funzionari.

Conformemente allo statuto dei funzionari, il personale, dopo la cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell'Autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità nazionali di vigilanza di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità nazionali di vigilanza previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ⁽¹⁾.

*Articolo 71***Protezione dei dati**

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

*Articolo 72***Accesso ai documenti**

1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 maggio 2011, le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, previo ricorso alla commissione di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.

*Articolo 73***Regime linguistico**

1. Il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽²⁾, si applica all'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

*Articolo 74***Accordo sulla sede**

Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

*Articolo 75***Partecipazione di paesi terzi**

1. La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

⁽²⁾ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

2. L'Autorità può cooperare con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 che applichino una normativa riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 TFUE.

3. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate disposizioni dirette a precisare, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Azioni preparatorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il CEIOPS, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CEIOPS con l'Autorità.

2. Una volta istituita l'Autorità, la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia nominato il direttore esecutivo.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 51, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. Tale periodo è limitato al tempo necessario alla nomina del direttore esecutivo dell'Autorità.

Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

4. L'Autorità succede giuridicamente al CEIOPS. Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEIOPS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CEIOPS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEIOPS e dalla Commissione.

Articolo 77

Disposizioni transitorie in materia di personale

1. In deroga all'articolo 68, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEIOPS o dal suo segretariato e in vigore al 1° gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. Gli stessi non sono prorogabili.

2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CEIOPS o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell'esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.

3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto.

4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 78

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

Articolo 79

Modifiche

La decisione n. 716/2009/CE è modificata nella misura in cui il CEIOPS è eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato di tale decisione.

Articolo 80

Abrogazione

La decisione 2009/79/CE della Commissione che istituisce il CEIOPS è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.

Articolo 81

Clausola di revisione

1. Entro il 2 gennaio 2014 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro:

- a) la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;
 - i) il grado di convergenza raggiunto nell'indipendenza operativa delle autorità competenti e negli standard equivalenti alla governance;
 - ii) l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità;
- b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
- c) i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell'Unione;
- d) il ruolo dell'Autorità riguardo al rischio sistemico;
- e) l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 38;
- f) l'applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all'articolo 19.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

- a) se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
- b) se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;

- c) se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;
- d) se l'evoluzione del SEVIF sia coerente con l'evoluzione globale;
- e) se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;
- f) se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
- g) se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;
- h) se sia opportuno mantenere la sede dell'Autorità ovvero riunire le AEV in un'unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.

3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Commissione elabora una relazione annuale sull'opportunità di attribuire all'Autorità ulteriori compiti di vigilanza in questo settore.

4. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 82

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 76 e dell'articolo 77, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore..

L'Autorità è istituita il 1° gennaio 2011

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL

REGOLAMENTO (UE) N. 1095/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 24 novembre 2010****che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),
modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza.
- (2) Prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema europeo di vigilanza più integrato al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell'Unione e di rispecchiare l'integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell'Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione ⁽⁴⁾, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea ⁽⁵⁾, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco ⁽⁶⁾, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi

d'investimento privati (private equity) ⁽⁷⁾ e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza ⁽⁸⁾; nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) ⁽⁹⁾ e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁰⁾).

- (3) Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale, presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. Ha, inoltre, consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico. La relazione ha elencato le riforme che gli esperti ritenevano necessarie e sulle quali occorreva avviare i lavori con la massima urgenza.
- (4) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico. Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, sulla base degli elementi principali contenuti nella relazione de Larosière.
- (5) Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha confermato la necessità di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità europee di vigilanza. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi

⁽¹⁾ GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

⁽⁴⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

⁽⁵⁾ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

⁽⁶⁾ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

⁽⁷⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 214.

⁽¹⁰⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 292.

transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Esso ha insistito sulla necessità che le autorità europee di vigilanza dispongano di poteri di vigilanza anche in relazione alle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando, allo stesso tempo, che occorre che le decisioni prese dalle autorità europee di vigilanza non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero esaminare tale proposta al fine di assicurare che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (l'«Autorità») disponga di adeguati poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito, tenendo conto del fatto che l'Autorità dovrebbe esercitare su dette agenzie i poteri esclusivi di vigilanza che le attribuisce il regolamento (CE) n. 1060/2009. A tale scopo, l'Autorità dovrebbe disporre di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia e dovrebbe poter chiedere il pagamento di commissioni.

(6) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile. Occorre proseguire con urgenza i lavori sulle loro caratteristiche principali e valutare con attenzione le questioni relative a condizioni di parità e agli impatti cumulativi delle varie misure regolamentari».

(7) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza nel mercato interno e per preservare e migliorare in tal modo le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e, pertanto, contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.

(8) L'Unione ha raggiunto il massimo di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità europee di vigilanza. L'Unione non può rimanere in una

situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità nazionali di vigilanza prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sono insufficienti, in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi a livello di Unione e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in prosieguo il «SEVIF») sia concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario stabile e unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità nazionali di vigilanza all'interno di una robusta rete dell'Unione.

(9) Occorre che il SEVIF sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente continui a essere esercitata a livello nazionale. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano i partecipanti ai mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e un'Autorità europea di vigilanza (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), nonché un comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo il «comitato congiunto»). Dovrebbe far parte del SEVIF un Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il «CERS») ai fini dei compiti specificati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

(10) Occorre che le autorità europee di vigilanza (in prosieguo, collettivamente: le «AEV») sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione ⁽³⁾, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione ⁽⁴⁾, e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽⁵⁾, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati, incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni autorità europea di vigilanza. Le AEV dovrebbero rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove tale responsabilità riguardi questioni inter-settoriali che sono state coordinate mediante il comitato congiunto, le AEV dovrebbero essere responsabili, tramite il comitato congiunto, di tale coordinamento.

⁽¹⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

- (11) Occorre che l'Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa dei partecipanti ai mercati finanziari. L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali l'integrità e la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, nonché rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, compresi i gli istituti finanziari e le altre parti interessate, i consumatori e i dipendenti. Tra i suoi compiti dovrebbe esservi anche quello di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione nei settori di sua competenza. Occorre altresì che all'Autorità siano affidate talune responsabilità per le attività finanziarie esistenti e nuove.
- (12) È opportuno, inoltre, che l'Autorità possa proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi specificati e alle condizioni previste negli atti legislativi di cui al presente regolamento. Ove le venisse richiesto di operare tale proibizione temporanea in caso di situazione di emergenza, l'Autorità dovrebbe agire in conformità e a norma delle condizioni di cui al presente regolamento. Nei casi in cui un divieto o una limitazione temporanei di talune attività finanziarie abbiano un impatto intersettoriale, la normativa di settore dovrebbe prevedere che l'Autorità si consulti e coordini la sua azione, se del caso, con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) tramite il comitato congiunto.
- (13) L'Autorità dovrebbe tenere debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e sull'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
- (14) Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria.
- (15) Sulla scorta dei lavori degli organismi internazionali, il rischio sistemico dovrebbe essere definito come un rischio di perturbazione all'interno del sistema finanziario, potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, infrastrutture e mercati finanziari possono rivestire un'importanza potenzialmente sistemica.
- (16) Il rischio transfrontaliero comprende tutti i rischi causati da squilibri economici o da fallimenti finanziari in tutta l'Unione o in parti di essa potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
- (17) Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che «nulla nel tenore testuale dell'articolo 95 CE [attuale articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti»⁽¹⁾. La finalità e i compiti dell'Autorità — assistere le autorità nazionali di vigilanza competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria — sono strettamente legati agli obiettivi dell'*acquis* dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell'articolo 114 TFUE.
- (18) I seguenti atti legislativi fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione: la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori⁽²⁾, la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli⁽³⁾, la direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori⁽⁴⁾, la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria⁽⁵⁾, la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)⁽⁶⁾, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, la relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti

(1) Racc. pag. I-3771, punto 44.

(2) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(3) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(4) GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

(5) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(6) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE ⁽¹⁾, la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽²⁾, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ⁽³⁾, la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽⁴⁾, fatte salve le competenze dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) in termini di vigilanza prudenziale, la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽⁵⁾, ogni futura normativa nel settore dei gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM) e il regolamento (CE) n. 1060/2009.

(19) La vigente normativa dell'Unione che disciplina il settore oggetto del presente regolamento comprende altresì: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ⁽⁶⁾, la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo ⁽⁷⁾, il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ⁽⁸⁾, e le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽⁹⁾, e della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ⁽¹⁰⁾.

(20) È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore dei sistemi di indennizzo degli investitori, per assicurare condizioni di parità e l'equo trattamento degli investitori in tutta l'Unione. Dato che i sistemi di indennizzo degli investitori sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa

esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di indennizzo degli investitori stesso e al suo gestore.

(21) Conformemente alla dichiarazione (n. 39) relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione richiede una competenza tecnica in una forma specifica al settore dei servizi finanziari. Occorre consentire all'Autorità di fornire tale competenza, anche con riguardo a norme o a parti di norme che non sono basate su progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità stessa.

(22) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare norme tecniche di regolamentazione armonizzate in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità e la tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. È efficace e opportuno che l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell'elaborazione, in settori definiti dal diritto dell'Unione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche.

(23) Occorre che la Commissione approvi tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Essi dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore a stretto contatto con i partecipanti ai mercati finanziari che ne conosce meglio il funzionamento quotidiano. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbero soggetti a modifica qualora si rivelassero incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettassero il principio di proporzionalità o violassero i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'*acquis* dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.

(24) Date le competenze tecniche dell'Autorità nei settori di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, occorre prendere atto dell'intenzione dichiarata dalla Commissione di basarsi, come regola generale, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità le ha sottoposto in vista dell'adozione degli atti delegati corrispondenti. Tuttavia, qualora l'Autorità non presenti un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini fissati nel pertinente atto legislativo, occorre assicurare che il risultato dell'esercizio dei poteri delegati sia effettivamente conseguito e che l'efficienza del processo decisionale sia mantenuta. In tali casi, la Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in mancanza di un progetto presentato dall'Autorità.

(1) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(3) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(5) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(6) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(7) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

(8) GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

(9) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(10) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

- (25) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.
- (26) Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di formulare orientamenti e raccomandazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione. Per garantire la trasparenza e rafforzare il rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza, l'Autorità dovrebbe poter pubblicare le motivazioni della mancata osservanza degli orientamenti da parte delle autorità di vigilanza.
- (27) Assicurare la corretta e integrale applicazione del diritto dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e l'instaurazione di condizioni di concorrenza neutre per i partecipanti ai mercati finanziari dell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione del diritto dell'Unione che risultino in una violazione dello stesso. Occorre che detto meccanismo sia applicato nei casi in cui il diritto dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
- (28) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell'Unione, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. In primo luogo, l'Autorità dovrebbe avere il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell'Autorità e che imponga all'autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
- (29) In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell'autorità competente interessata, l'Autorità dovrebbe avere il potere di adottare, in ultima istanza, decisioni indirizzate a singoli partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che tale potere sia limitato a casi eccezionali, nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e in cui il diritto dell'Unione sia direttamente applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari, conformemente a vigenti o futuri regolamenti dell'Unione.
- (30) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l'Autorità possa, pertanto, imporre alle autorità nazionali di vigilanza l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito al Consiglio, su richiesta di una qualsiasi AEV, della Commissione o del CERS.
- (31) Occorre che l'Autorità possa imporre alle autorità nazionali di vigilanza l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Le misure adottate al riguardo dall'Autorità dovrebbero fare salvi i poteri della Commissione di cui all'articolo 258 TFUE di avviare procedure di infrazione avverso lo Stato membro dell'autorità di vigilanza per aver omesso di adottare le misure suddette, nonché il diritto della Commissione di richiedere, in tali circostanze, misure provvisorie conformemente al regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dovrebbero, inoltre, essere fatte salve eventuali responsabilità dello Stato membro in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso in cui le sue autorità di vigilanza omettano di adottare le misure richieste dall'Autorità.
- (32) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità possa risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell'Autorità copra le controversie relative alla procedura seguita o al contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di uno Stato membro o all'assenza di intervento da parte di quest'ultima nei casi specificati negli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti di cui al presente regolamento. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza interessate dovrebbe avere la facoltà di sottoporre la questione all'Autorità, che dovrebbe agire in conformità del presente regolamento. L'Autorità dovrebbe avere il potere di prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione, al fine di assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Se un'autorità competente non si conforma alla decisione risolutiva nei suoi confronti, l'Autorità dovrebbe avere il potere di adottare decisioni indirizzate direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione ad essi direttamente applicabile. Il potere di adottare tali decisioni dovrebbe applicarsi solo in ultima istanza e, comunque, solo per garantire la corretta e coerente applicazione del diritto dell'Unione. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti degli Stati membri, le decisioni adottate dall'Autorità non possono sostituire l'esercizio, conforme al diritto dell'Unione, di tale discrezionalità.
- (33) La crisi ha dimostrato che l'attuale sistema di cooperazione tra autorità nazionali le cui competenze sono limitate ai singoli Stati membri è insufficiente nel caso di istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.
- (34) I gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri per esaminare le cause della crisi e avanzare proposte per migliorare la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario hanno confermato che gli attuali meccanismi non costituiscono una base solida per la regolamentazione e la vigilanza future degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero attraverso l'Unione.

- (35) Come indicato nella relazione de Larosière, «in sostanza, abbiamo due alternative: la prima soluzione, all'insegna del "chacun pour soi", o la seconda, all'insegna di una cooperazione europea migliorata, pragmatica e ragionevole a beneficio di tutti per preservare un'economia mondiale aperta. Quest'ultima soluzione porterà indubbi vantaggi economici».
- (36) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme dei partecipanti ai mercati finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. L'Autorità dovrebbe contribuire a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e, al riguardo, dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'assicurare il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti finanziari transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione. Occorre pertanto che l'Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza, al fine di semplificare il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e il processo di scambio di informazioni al loro interno, e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «occorre evitare le distorsioni della concorrenza e l'arbitraggio regolamentare che derivano dall'applicazione di prassi di vigilanza diverse, perché ciò può mettere in pericolo la stabilità finanziaria, ad esempio incentivando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi con una vigilanza meno rigorosa. Il sistema di vigilanza deve essere visto come giusto ed equilibrato».
- (37) Nei settori di sua competenza, l'Autorità dovrebbe contribuire e partecipare attivamente a elaborare e coordinare piani di risanamento e di risoluzione efficaci e coerenti, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per garantire l'internalizzazione dei costi da parte del sistema finanziario, al fine di ridurre al minimo l'impatto sistemico di un eventuale fallimento e il ricorso al denaro dei contribuenti per il salvataggio dei partecipanti ai mercati finanziari. Dovrebbe contribuire a sviluppare metodi di risoluzione delle crisi dei partecipanti chiave ai mercati finanziari in fallimento attraverso modalità che evitino il contagio, consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva e, se del caso, includano meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, ove opportuno.
- (38) Nel riesame in corso della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ⁽¹⁾, e della direttiva 97/9/CE, si prende atto dell'intenzione della Commissione di prestare particolare attenzione all'esigenza di garantire un'ulteriore armonizzazione in tutta l'Unione. Anche nel settore assicurativo si prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare la possibilità di introdurre a livello di Unione norme di tutela dei titolari di polizze assicurative in caso di fallimento delle compagnie di assicurazione. Le AEV dovrebbero svolgere un ruolo importante in questi settori, e dovrebbero essere conferiti loro adeguati poteri riguardo ai sistemi europei dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori.
- (39) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, per promuovere la cooperazione e, in tal modo, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico dei partecipanti ai mercati finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. Ferma restando la regola generale per cui la delega dovrebbe essere autorizzata, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre condizioni specifiche per la delega di responsabilità, ad esempio per quanto concerne l'informazione sulle modalità di delega e la loro notifica. La delega di compiti implica che i compiti siano eseguiti dall'Autorità o da un'autorità nazionale di vigilanza diversa dall'autorità responsabile, pur restando la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, l'Autorità o un'autorità nazionale di vigilanza (il delegato) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza in nome proprio al posto dell'autorità delegante. Le deleghe dovrebbero basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze sarebbe opportuna, ad esempio, per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità nazionali di vigilanza. Le decisioni del delegato dovrebbero essere riconosciute dall'autorità delegante e da altre autorità competenti come determinanti se tali decisioni rientrano nell'ambito della delega. La pertinente normativa dell'Unione potrebbe inoltre precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e supervisioni gli accordi di delega tra autorità nazionali di vigilanza con tutti i mezzi idonei.
- Occorre che essa sia preventivamente informata degli accordi di delega previsti, così che possa esprimere un parere ove necessario. L'Autorità dovrebbe centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere le migliori prassi in materia di delega e accordi di delega.
- (40) Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione per instaurare una cultura comune della vigilanza.
- (41) Le verifiche inter pares costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per favorire la coerenza nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali verifiche inter pares e le effettui su base regolare. Occorre che la verifica si concentri non soltanto sulla convergenza delle prassi di vigilanza, ma anche sulla capacità delle autorità di

⁽¹⁾ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza di tali autorità competenti. Occorre rendere pubblici i risultati delle verifiche inter pares con il consenso dell'autorità competente sottoposta a verifica. Occorre, inoltre, individuare e rendere pubbliche le migliori prassi.

- (42) Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello dell'Unione in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, l'Autorità dovrebbe essere incaricata del coordinamento generale nell'ambito del SEVIF. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'Autorità.
- (43) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, in un contesto transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità europee di vigilanza e il CERS, periodicamente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini, in collaborazione con il CERS, le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari a evoluzioni negative dei mercati e assicuri che a livello nazionale sia applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove. Al fine di assolvere correttamente alle proprie funzioni, occorre che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell'impatto dell'andamento potenziale del mercato.
- (44) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione. Essa dovrebbe essere abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. La partecipazione ai lavori dell'Autorità dovrebbe essere aperta ai paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in base ai quali hanno adottato, e applicano, il diritto dell'Unione e l'Autorità dovrebbe poter cooperare con i paesi terzi che applicano una normativa che è stata riconosciuta come equivalente a quella dell'Unione.
- (45) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Fatte salve le competenze delle autorità interessate, l'Autorità dovrebbe essere in grado di esprimere un parere sulla valutazione

prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 2007/44/CE ⁽²⁾, nei casi in cui tale direttiva esiga consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri.

- (46) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico dei partecipanti ai mercati finanziari, occorre che tali informazioni siano fornite, di norma, dalle autorità nazionali di vigilanza più vicine ai mercati e ai partecipanti ai mercati finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, in ultima istanza, occorre che l'Autorità possa rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un partecipante ai mercati finanziari qualora un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto, è essenziale lavorare alla messa a punto di modelli comuni di informativa. Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo e del Sistema europeo di banche centrali nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto far salvi sia il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽³⁾ sia il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽⁴⁾.
- (47) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento del CERS e garantire il seguito alle sue segnalazioni e alle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità e il CERS condividano ogni informazione pertinente. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all'Autorità o ad un'autorità nazionale di vigilanza, l'Autorità dovrebbe assicurare che vi venga dato seguito, se del caso.
- (48) Occorre che l'Autorità consulti le parti interessate in merito alle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti e

⁽¹⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre ricorrere a tale scopo a un gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, che rappresenti in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari, le piccole e medie imprese (PMI), il mondo accademico, i consumatori e altri utenti al dettaglio dei servizi finanziari. Occorre che il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati svolga un ruolo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.

- (49) Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro o il mondo accademico dovrebbe essere corrisposto un rimborso adeguato al fine di consentire a persone, che non dispongono di finanziamenti né rappresentano le imprese del settore, di partecipare pienamente al dibattito sulla normativa finanziaria.
- (50) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e la risoluzione delle crisi di singoli partecipanti ai mercati finanziari in fallimento. Occorre che le decisioni adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza, o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un partecipante ai mercati finanziari, non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché decida sulla questione. Non si dovrebbe, tuttavia, abusare di tale meccanismo di salvaguardia, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall'Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio, quale una riduzione dei ricavi legata al divieto temporaneo di attività o prodotti specifici ai fini della protezione dei consumatori. Quando decide ai sensi del meccanismo di salvaguardia, il Consiglio dovrebbe votare secondo il principio di un voto per membro. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo. Stante la delicatezza della questione, dovrebbero essere previste disposizioni rigorose in materia di riservatezza.
- (51) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni dell'Autorità ad essere ascoltati. Gli atti dell'Autorità dovrebbero formare parte integrante del diritto dell'Unione.
- (52) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza, composto dai capi delle pertinenti autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre

che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione.

- (53) Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni, per le questioni relative al bilancio, nonché qualora uno Stato membro chieda all'Autorità di riconsiderare una decisione di proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie, è opportuno applicare le norme in materia di voto a maggioranza qualificata di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e al protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie.
- (54) Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, dovrebbe assicurare che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e proporre la relazione annuale.
- (55) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, nominato dal consiglio delle Autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle Autorità di vigilanza assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente dell'Autorità, la Commissione dovrebbe, in particolare, redigere un elenco ristretto di candidati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di

candidati, preparato dalla Commissione, dovrebbe essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. Prima che la persona selezionata assuma le proprie funzioni, e fino a un mese dopo la sua selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà, dopo aver ascoltato la persona selezionata, di opporsi alla sua designazione.

(56) Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

(57) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le AEV si coordinino strettamente attraverso un comitato congiunto ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle AEV in relazione ai conglomerati finanziari e ad altre questioni intersettoriali. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) siano adottati in parallelo dalle autorità europee di vigilanza interessate. I presidenti delle AEV dovrebbero avvicinarsi a rotazione annuale alla presidenza del comitato congiunto. Il presidente del comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il comitato congiunto dovrebbe disporre di apposito personale fornito dalle AEV, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune della vigilanza tra le AEV.

(58) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire idonee vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione di ricorso sia un organismo congiunto delle AEV, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(59) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità nazionali di vigilanza e dal bilancio generale dell'Unione europea. Il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio, in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽¹⁾. Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio è soggetto alla procedura di scarico.

(60) Occorre che all'Autorità si applichi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)⁽²⁾. Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁽³⁾.

(61) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti, e il pari trattamento del personale, occorre che al personale dell'Autorità si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità⁽⁴⁾.

(62) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità, e scambiate in seno alla rete, dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed efficaci.

(63) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽⁶⁾, si applicano pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(64) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽⁷⁾.

(65) Occorre consentire la partecipazione di paesi terzi all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione.

(66) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere gli investitori, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (67) L'Autorità dovrebbe assumere tutti i compiti e i poteri attuali del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Occorre pertanto abrogare la decisione 2009/77/CE della Commissione a decorrere dalla data dell'istituzione dell'Autorità e modificare di conseguenza la decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ⁽¹⁾. Considerate le strutture e le operazioni del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, è importante assicurare una stretta collaborazione tra il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e la Commissione nello stabilire le opportune disposizioni transitorie, per assicurare che sia limitato il più possibile il periodo durante il quale la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità.
- (68) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare che l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e di facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L'Autorità dovrebbe essere finanziata in modo adeguato. Almeno inizialmente dovrebbe essere finanziata per il 40 % con fondi dell'Unione e per il 60 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
- (69) Affinché l'Autorità possa essere istituita il 1° gennaio 2011, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1. Il presente regolamento istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'«Autorità»).

⁽¹⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8.

2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE e 2006/49/CE, fatte salve le competenze dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) in termini di vigilanza prudenziale, di ogni futura normativa nel settore dei gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM), e del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE, 2005/60/CE e 2002/65/CE nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d'investimento o agli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati su tali atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.

3. L'Autorità opera altresì nel settore di attività dei partecipanti ai mercati, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente di tali atti. L'Autorità agisce inoltre, secondo necessità, relativamente alle offerte d'acquisto, alla compensazione e regolamento e ai derivati.

4. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

5. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L'Autorità contribuisce a:

- a) migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
- b) garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
- c) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
- d) impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
- e) assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza, e
- f) aumentare la protezione dei consumatori.

A tali fini, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento dell'obiettivo dell'Autorità.

Nell'esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posti dai partecipanti ai mercati finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

Articolo 2

Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell'intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.

2. Il SEVIF comprende:

- a) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 ⁽¹⁾ e nel presente regolamento;
- b) l'Autorità;
- c) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- d) l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010;
- f) le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010;

3. L'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS, così come Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea

delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti del SEVIF cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.

5. Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute a esercitare la vigilanza sui partecipanti ai mercati finanziari che operano nell'Unione conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «partecipante ai mercati finanziari»: ogni persona in relazione alla quale si applica un obbligo previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o dal diritto nazionale di attuazione di tale normativa;
- 2) «partecipante chiave ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari le cui regolari attività o la cui solidità finanziaria hanno o sono tali da avere un effetto significativo sulla stabilità, l'integrità o l'efficienza dei mercati finanziari nell'Unione;
- 3) «autorità competenti»:
 - i) le autorità competenti e/o autorità di vigilanza quali definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte delle società che prestano servizi d'investimento o degli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni;
 - iii) in relazione ai sistemi di indennizzo degli investitori, gli organismi che gestiscono i sistemi di indennizzo nazionali ai sensi della direttiva 97/9/CE o, qualora il funzionamento del sistema di indennizzo degli investitori sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5**Status giuridico**

1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 6**Composizione**

L'Autorità è composta da:

- 1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 43;
- 2) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 47;
- 3) un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 48;
- 4) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 53;
- 5) una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all'articolo 60.

Articolo 7**Sede**

L'Autorità ha sede a Parigi.

CAPO II**COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ****Articolo 8****Compiti e poteri dell'Autorità**

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
 - a) contribuisce all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - b) contribuisce all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti,

assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;

- c) incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
 - d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
 - e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti, anche formulando orientamenti e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
 - f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza;
 - g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;
 - h) promuove la tutela degli investitori;
 - i) contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione agli investitori in tutto il territorio dell'Unione e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi dei partecipanti ai mercati finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, conformemente agli articoli da 21 a 26;
 - j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
 - k) pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sui partecipanti ai mercati finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
 - l) assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR);
2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
 - a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 10;
 - b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 15;
 - c) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 16;

- d) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
- e) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3;
- f) nei casi concernenti il diritto dell'Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4;
- g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 34;
- h) raccogliere le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari, come previsto all'articolo 35;
- i) sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori;
- j) fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, dei partecipanti ai mercati finanziari registrati nella sua area di competenza, ove specificato negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 9

Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

1. L'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:
 - a) la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori;
 - b) il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;
 - c) l'elaborazione di standard formativi per l'industria, e
 - d) il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione.
2. L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.
3. L'Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un'attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 5.
4. L'Autorità istituisce, quale parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti al fine di

conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

5. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 18.

L'Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

Uno Stato membro può chiedere all'Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l'Autorità decide secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione per facilitare l'adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

Articolo 10

Norme tecniche di regolamentazione

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati, a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i suoi progetti di norme all'approvazione della Commissione.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.

Se l'Autorità presenta un progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 14.

2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.

Articolo 12

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest'ultima è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Articolo 14

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all'articolo 10, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.

2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

Articolo 15

Norme tecniche di attuazione

1. L'Autorità può elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico,

non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche di attuazione all'approvazione della Commissione.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L'Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.

Se l'Autorità presenta un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quinto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

Articolo 16

Orientamenti e raccomandazioni

1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari.

2. L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno l'Autorità richiede altresì pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37.

3. Le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione.

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità competente riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

4. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che l'autorità competente interessata si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

Articolo 17

Violazione del diritto dell'Unione

1. Se un'autorità competente non ha applicato gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare in quanto ha ommesso di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l'Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3. Non oltre due mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

4. Se l'autorità competente non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese.

L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda del caso.

8. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità indica le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari che non hanno rispettato i pareri formali o le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

Articolo 18

Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia.

2. Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e con il CERS e, se del caso, con le AEV, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell'Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.

Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l'Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e gli forniscono una valutazione della situazione. Il Consiglio valuta quindi la necessità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.

Se determina l'esistenza di una situazione di emergenza, il Consiglio informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.

3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che i partecipanti ai mercati finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa.

4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 3 entro il termine fissato nella decisione, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, adottare

una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un'autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che sembra una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione.

5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 19

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'autorità competente di un altro Stato membro o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima in casi specificati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

In casi specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e ove in base a criteri obiettivi sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti di Stati membri diversi, l'Autorità può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'Autorità funge da Mediatore.

3. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità può, in conformità della procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo partecipante ai mercati finanziari una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

6. Nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti

Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 19 e 56, risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti quali definite rispettivamente all'articolo 2, punto 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 21

Collegi delle autorità di vigilanza

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza stabiliti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l'obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, il personale dell'Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

2. L'Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all'articolo 23.

Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità è considerata un'autorità competente ai sensi della normativa applicabile.

L'Autorità può:

- a) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;
- b) avviare e coordinare le prove di stress a livello dell'Unione conformemente all'articolo 32 per valutare la resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dai partecipanti chiave ai mercati finanziari di cui all'articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all'autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress;
- c) promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i partecipanti ai mercati finanziari sono o potrebbero essere esposti in situazioni di stress;
- d) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti, e
- e) chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un'applicazione errata del diritto dell'Unione o non contribuisca all'obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all'ordine del giorno di una riunione.

3. L'autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza e formulare orientamenti e raccomandazioni adottati ai sensi dell'articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.

4. L'Autorità svolge un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante al fine di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 19. L'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari interessato conformemente all'articolo 19.

Articolo 22

Disposizioni generali

1. L'Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che:

- a) sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e

- b) sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l'economia reale.

L'Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall'Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. L'Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell'articolo 23 elabora un approccio comune all'individuazione e alla misurazione del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.

Detti indicatori costituiscono un elemento cruciale nel definire le opportune azioni di vigilanza. L'Autorità sorveglia il grado di convergenza delle decisioni prese, al fine di promuovere un approccio comune.

3. Fatti salvi gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per i partecipanti chiave ai mercati finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.

L'Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dai partecipanti chiave ai mercati finanziari sia preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può condurre un'indagine su un tipo particolare di attività finanziaria, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

In questi casi l'Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 35.

5. Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

Articolo 23

Individuazione e misurazione del rischio sistemico

1. Di concerto con il CERS, l'Autorità elabora criteri per l'individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 25.

2. L'Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell'elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca dei regolamenti internazionali.

Articolo 24

Capacità costante di reagire ai rischi sistemici

1. L'Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli articoli 22 e 23, in particolare, riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico.

2. L'Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell'Unione.

Articolo 25

Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi

1. L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l'impatto sistemico di un eventuale fallimento.

2. L'Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.

Articolo 26

Sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori

1. L'Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori (SII), deliberando nell'ambito dei poteri conferitile nel presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 97/9/CE, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi nazionali di indennizzo degli investitori siano adeguatamente finanziati da contributi dei partecipanti ai mercati finanziari interessati, compresi, se del caso, i partecipanti ai mercati finanziari con sede in paesi terzi, e forniscano un elevato livello di protezione a tutti gli investitori in un quadro armonizzato a livello di Unione.

2. L'articolo 16 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai sistemi di indennizzo degli investitori.

3. L'Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15 del presente regolamento.

4. Il riesame del presente regolamento previsto all'articolo 81 valuta in particolare la convergenza del sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori.

Articolo 27

Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento

1. Nei settori di sua competenza, l'Autorità contribuisce a sviluppare metodi di risoluzione delle crisi dei partecipanti chiave ai mercati finanziari in fallimento attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, ove opportuno.

2. L'Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni di parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell'ambito di un quadro di risoluzione delle crisi coerente e credibile.

Il riesame del presente regolamento previsto all'articolo 81 valuta in particolare l'eventuale potenziamento del ruolo dell'Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi.

Articolo 28

Delega di compiti e responsabilità

1. Le autorità competenti, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace dei partecipanti o gruppi di partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari.

2. L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.

3. La delega di responsabilità porta alla redistribuzione delle competenze definite negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'ordinamento giuridico dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

4. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 29

Cultura comune della vigilanza

1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l'uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l'Unione. L'Autorità svolge almeno le attività seguenti:

- a) fornire pareri alle autorità competenti;
- b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione;
- c) contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3;
- d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario; e
- e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

2. L'Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Articolo 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

1. L'Autorità organizza ed effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.

2. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

- a) l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista

dell'applicazione efficace delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione di cui agli articoli da 10 a 15, nonché degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di rispondere agli sviluppi del mercato;

- b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
- c) le migliori prassi sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;
- d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti riguardo all'applicazione delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure amministrative e le sanzioni applicate nei confronti delle persone responsabili, in caso di inosservanza.

3. Sulla base di una verifica inter pares, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si sforzano di seguire tali orientamenti e raccomandazioni. L'Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15.

4. L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche inter pares. In aggiunta, tutti gli altri risultati delle verifiche inter pares possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto della verifica.

Articolo 31

Funzione di coordinamento

L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione.

L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione, in particolare:

- a) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
- b) determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

- c) fatto salvo l'articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
- d) informando senza indugio il CERS di ogni potenziale situazione di emergenza;
- e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
- f) centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico dei partecipanti ai mercati finanziari attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

Articolo 32

Valutazione degli sviluppi del mercato

1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano i partecipanti ai mercati finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali partecipanti ai mercati finanziari.
2. In cooperazione con il CERS, l'Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione sulla resilienza di partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:
 - a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante ai mercati finanziari;
 - b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari;
 - c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un determinato partecipante ai mercati finanziari e sugli investitori e sull'informazione dei clienti.
3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza.

Tali valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.

4. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) tramite il comitato congiunto.

Articolo 33

Relazioni internazionali

1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi competenti. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.
2. L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Nella relazione di cui all'articolo 43, paragrafo 5, l'Autorità presenta gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.

Articolo 34

Altri compiti

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, e che, secondo tale direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 10 *ter*, lettera e), della direttiva 2004/39/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE. Si applica l'articolo 35 in relazione ai quali l'Autorità può emanare un parere.

Articolo 35

Raccolta di informazioni

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

2. L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.

5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.

6. In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessarie le informazioni relative ai singoli partecipanti ai mercati finanziari.

L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle informazioni.

7. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 36

Rapporti con il CERS

1. L'Autorità coopera strettamente e regolarmente con il CERS.

2. L'Autorità comunica regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sintetica o aggregata sono forniti senza indugio al CERS su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010. L'Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli partecipanti ai mercati finanziari.

3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del CERS di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito ad una raccomandazione, l'Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio.

5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un'autorità nazionale di vigilanza competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

6. Nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene in massima considerazione le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS.

Articolo 37

Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati

1. Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli partecipanti ai mercati finanziari, ai sensi dell'articolo 16 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è informato quanto prima possibile.

Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si riunisce almeno quattro volte all'anno.

2. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari che operano nell'Unione, i rappresentanti dei loro dipendenti, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi finanziari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano i partecipanti ai mercati finanziari.

3. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguata delle parti interessate di tutta l'Unione.

4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli articoli 29, 30 e 32.

6. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

7. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e i risultati delle sue consultazioni.

Articolo 38

Salvaguardie

1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi degli articoli 18 o 19 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare

l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità comunica a quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l'Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l'Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell'Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell'Autorità cessano.

3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell'Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell'Autorità cessa.

4. Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell'Autorità relativa all'articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell'Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l'Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.

Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.

Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.

5. È vietato, in quanto incompatibile con il mercato interno, il ricorso abusivo al presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall'Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.

Articolo 39

Procedure decisionali

1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento.

4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessato e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi dei partecipanti ai mercati finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE 1

Consiglio delle autorità di vigilanza

Articolo 40

Composizione

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

- a) il presidente, senza diritto di voto;
- b) il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all'anno;
- c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
- d) un rappresentante del CERS, senza diritto di voto;

e) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati su base periodica, almeno due volte l'anno.

3. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell'ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

4. Negli Stati membri in cui più di un'autorità è responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, tali autorità si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.

5. Ai fini della direttiva 97/9/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di indennizzo degli investitori in ogni Stato membro.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

Articolo 41

Comitati e gruppi di esperti interni

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2. Ai fini dell'articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti che sono parti della controversia e non abbiano né interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

3. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

*Articolo 42***Indipendenza**

Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

*Articolo 43***Compiti**

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana i pareri di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

7. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il bilancio ai sensi dell'articolo 63.

8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, o all'articolo 51, paragrafo 5, rispettivamente.

*Articolo 44***Processo decisionale**

1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza. Ogni membro dispone di un solo voto.

2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*SEZIONE 2***Consiglio di amministrazione***Articolo 45***Composizione**

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Il mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 63.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno.

4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli partecipanti ai mercati finanziari.

Articolo 46

Indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 47

Compiti

1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo lo «statuto dei funzionari»).

5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari al relativo diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 72.

6. Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 53, paragrafo 7.

7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5.

SEZIONE 3

Presidente

Articolo 48

Nomina e compiti

1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima di assumere le proprie funzioni e fino a un mese dopo la selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo può, dopo aver ascoltato il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza, opporsi alla designazione della persona selezionata.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un supplente che assume le funzioni di presidente in assenza di quest'ultimo. Il supplente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente non impedisce al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a tali questioni.

Articolo 49

Indipendenza

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68, il presidente, terminato l'incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 50

Relazione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente, o il suo supplente, a fare una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia richiesto.

2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.

SEZIONE 4

Direttore esecutivo

Articolo 51

Nomina

1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo, in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all'esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) i doveri e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 52

Indipendenza

Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 53

Compiti

1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
5. Ogni anno, entro il 30 giugno, il direttore esecutivo elabora un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 47, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 63 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 64.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 68 e gestisce le questioni relative al personale.

CAPO IV

ORGANISMI CONGIUNTI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA

SEZIONE 1

Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza

Articolo 54

Istituzione

1. È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e assicura l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:
 - conglomerati finanziari;
 - la contabilità e la revisione dei conti;
 - le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
 - i prodotti di investimento al dettaglio;
 - le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e
 - lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV.

3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria. L'Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative.

4. Qualora un partecipante ai mercati finanziari svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 56.

Articolo 55

Composizione

1. Il comitato congiunto è composto dai presidenti delle AEV e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 57.

2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto, nonché di ogni sottocomitato di cui all'articolo 57, in qualità di osservatori.

3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è un vicepresidente del CERS.

4. Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 56

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti che le sono attribuiti ai sensi del capo II, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), a seconda dei casi.

Gli atti di cui agli articoli da 10 a 15 e agli articoli 17, 18, o 19 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientri anche nel settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi.

*Articolo 57***Sottocomitati**

1. Ai fini dell'articolo 56, è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto.
2. Il sottocomitato si compone delle persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della corrispondente autorità competente di ogni Stato membro.
3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è altresì membro del comitato congiunto.
4. Il comitato congiunto può istituire altri sottocomitati.

*SEZIONE 2***Commissione di ricorso***Articolo 58***Composizione e funzionamento**

1. La commissione di ricorso è un organismo congiunto delle AEV.
2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolte nelle attività dell'Autorità. La commissione di ricorso è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.

La commissione di ricorso designa il suo presidente.

3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 e al regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.

5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

6. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza comprende almeno uno dei due membri della commissione di ricorso nominati dall'Autorità.

7. La commissione di ricorso è convocata dal suo presidente quando necessario.

8. Le AEV assicurano un adeguato sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto.

*Articolo 59***Indipendenza e imparzialità**

1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all'Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.

2. I membri della commissione di ricorso non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene che un altro membro non debba partecipare al procedimento di ricorso, ne informa di conseguenza la commissione di ricorso.

4. Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall'opposizione alla composizione della commissione di ricorso.

5. La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest'ultimo si trovi in una situazione simile, il presidente dell'Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6. I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.

A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi, con la quale indicano o l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 60

Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità in conformità degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur appearing come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei due mesi dalla presentazione del ricorso.

3. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione di ricorso può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione.

6. La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7. Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

Articolo 61

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 TFUE.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, così come qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso le decisioni dell'Autorità a norma dell'articolo 263 TFUE.

3. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.

4. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 62

Bilancio dell'Autorità

1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (in prosieguo il «regolamento finanziario»), sono costituite in particolare da una combinazione di:

- contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita;
- una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
- le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione.

2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità sono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 63

Elaborazione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, unitamente alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo, congiuntamente l'«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

7. Per il primo anno di funzionamento dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori,

accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente all'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, ai fini dell'acquisizione del parere, al consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

5. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. I conti definitivi sono pubblicati.

7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio, che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea e delle competenti autorità, dell'esercizio finanziario N.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

*Articolo 66***Misure antifrode**

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

*CAPO VII***DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 67***Privilegi e immunità**

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

*Articolo 68***Personale**

1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

*Articolo 69***Responsabilità dell'Autorità**

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

*Articolo 70***Obbligo del segreto professionale**

1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Ad essi si applica l'articolo 16 dello statuto dei funzionari.

Conformemente allo statuto dei funzionari, il personale, dopo la cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell'Autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli partecipanti ai mercati finanziari.

Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità nazionali di vigilanza di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità nazionali di vigilanza previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell'Unione applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

*Articolo 71***Protezione dei dati**

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

*Articolo 72***Accesso ai documenti**

1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 maggio 2011, le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, previo ricorso alla commissione di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.

*Articolo 73***Regime linguistico**

1. Il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽¹⁾, si applica all'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

*Articolo 74***Accordo sulla sede**

Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

⁽¹⁾ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

*Articolo 75***Partecipazione di paesi terzi**

1. La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. L'Autorità può cooperare con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 che applichino una normativa riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 TFUE.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate disposizioni dirette a precisare, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 76***Azioni preparatorie**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il CESR, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CESR con l'Autorità.
2. Una volta istituita l'Autorità, la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia nominato il direttore esecutivo.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 51, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. Tale periodo è limitato al tempo necessario alla nomina del direttore esecutivo dell'Autorità.

Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

4. L'Autorità succede giuridicamente al CESR. Entro la data d'istituzione dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CESR rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all'Autorità. Il CESR redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CESR e dalla Commissione.

Articolo 77

Disposizioni transitorie in materia di personale

1. In deroga all'articolo 68, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CESR o dal suo segretariato e in vigore al 1° gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. Gli stessi non sono prorogabili.

2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CESR o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell'esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.

3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto.

4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 78

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

Articolo 79

Modifiche

La decisione n. 716/2009/CE è modificata nella misura in cui il CESR è eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato di tale decisione.

Articolo 80

Abrogazione

La decisione 2009/77/CE della Commissione che istituisce il CERS è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.

Articolo 81

Clausola di revisione

1. Entro il 2 gennaio 2014 e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro:

- a) il grado di convergenza raggiunto dalle autorità competenti nelle prassi di vigilanza;
 - i) il grado di convergenza raggiunto nell'indipendenza operativa delle autorità competenti e negli standard equivalenti alla governance;
 - ii) l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità;
- b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
- c) i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell'Unione;
- d) il ruolo dell'Autorità riguardo al rischio sistemico;
- e) l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 38;
- f) l'applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all'articolo 19.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

- a) se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
- b) se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;
- c) se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;
- d) se l'evoluzione del SEVIF sia coerente con l'evoluzione globale;
- e) se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;
- f) se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
- g) se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;

h) se sia opportuno mantenere la sede dell'Autorità ovvero riunire le AEV in un'unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.

3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Commissione elabora una relazione annuale sull'opportunità di attribuire all'Autorità ulteriori compiti di vigilanza in questo settore.

4. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 82

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 76 e dell'articolo 77, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

L'Autorità è istituita il 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su base nazionale non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione coerente del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità nazionali competenti.

(2) In varie risoluzioni pubblicate prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare

un sistema di vigilanza europeo più integrato, al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell'Unione e rispecchiare l'integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell'Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione», del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza; nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito).

(3) Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei al fine di proteggere i cittadini in modo più efficace e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. La relazione de Larosière ha inoltre consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato l'istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

⁽¹⁾ Parere del 18 marzo 2010 (GU C 87 dell'1.4.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Parere del 18 marzo 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

- (4) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l'istituzione del SEVIF e nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.
- (5) Nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove AEV. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e la coerenza della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un corpus unico europeo di regole applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha sottolineato che occorre che le AEV dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il SEVIF potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.
- (6) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.
- (7) Affinché il SEVIF possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche agli atti giuridici dell'Unione nel settore di attività delle tre AEV. Tali modifiche riguardano la definizione dell'ambito di applicazione di taluni poteri delle AEV, l'integrazione di taluni poteri previsti dagli atti giuridici dell'Unione e modifiche volte ad assicurare un funzionamento regolare ed efficace delle AEV nel contesto del SEVIF.
- (8) Occorre che l'istituzione delle tre AEV sia accompagnata dall'elaborazione di un corpus unico che garantisca un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno.
- (9) I regolamenti istitutivi del SEVIF dispongono che, nei settori specificamente stabiliti nella pertinente normativa, le AEV possono elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione, conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mediante atti delegati o di esecuzione. La presente direttiva dovrebbe individuare una prima serie di tali settori e non dovrebbe ostare all'inclusione di altri settori in futuro.
- (10) Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le AEV hanno il potere di elaborare progetti di norme tecniche e le modalità della relativa adozione. La pertinente legislazione dovrebbe definire gli elementi, le condizioni e le specifiche di cui all'articolo 290 TFUE nel caso di atti delegati.
- (11) Occorre che nel determinare i settori da sottoporre a norme tecniche si raggiunga un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la regolamentazione e l'applicazione. Dovrebbero essere selezionati unicamente i settori per i quali norme tecniche coerenti contribuiranno in misura significativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione secondo le loro procedure abituali.
- (12) Occorre che i settori disciplinati da norme tecniche siano squisitamente tecnici, per i quali l'elaborazione delle norme richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che le norme tecniche adottate come atti delegati sviluppino ulteriormente, specifichino e fissino le condizioni per un'armonizzazione coerente delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, integrando o modificando alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo. Le norme tecniche adottate come atti esecutivi dovrebbero stabilire le condizioni per un'applicazione uniforme degli atti giuridici vincolanti dell'Unione. Occorre che le norme tecniche non richiedano scelte politiche.
- (13) Nel caso di norme tecniche di regolamentazione è opportuno introdurre la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ⁽¹⁾, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ⁽²⁾, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽³⁾, rispettivamente. Le norme tecniche di attuazione dovrebbero essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente. Il Consiglio europeo ha approvato l'approccio Lamfalussy, articolato su quattro livelli, volto ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione per la normativa finanziaria dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare misure di livello 2 in molti settori e un gran numero di regolamenti e direttive della Commissione di livello 2 è in vigore. Nei casi in cui le norme tecniche di regolamentazione mirano a sviluppare ulteriormente, specificare o fissare le condizioni di applicazione di dette misure di livello 2, occorre che esse siano adottate dopo l'adozione delle pertinenti misure di livello 2 e dovrebbero essere compatibili con tali misure di livello 2.

(1) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale

(2) Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale

(3) Cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale

- (14) Le norme tecniche vincolanti alimentano un corpus unico per la normativa in materia di servizi finanziari quale approvato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui taluni requisiti degli atti legislativi dell'Unione non sono pienamente armonizzati, in conformità del principio di precauzione in materia di vigilanza, le norme tecniche vincolanti che sviluppano, specificano o fissano le condizioni di applicazione di tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più rigorosi. Le norme tecniche dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di procedere in tal senso in settori specifici, ove gli atti legislativi in questione prevedano detta discrezionalità.
- (15) Come stabilito nei regolamenti istitutivi del SEVIF, prima di presentare le norme tecniche alla Commissione, occorre che le AEV, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche in merito agli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.
- (16) Le norme tecniche dovrebbero poter prevedere misure transitorie soggette a scadenze adeguate, per i casi in cui i costi di un'attuazione immediata sarebbero eccessivi rispetto ai benefici ricavati.
- (17) I regolamenti istitutivi del SEVIF prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su settori specificati negli atti giuridici dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le AEV, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, dovrebbero potere prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dalle AEV, che dovrebbe tener conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell'urgenza e della complessità della controversia. Qualora la controversia persista, le AEV dovrebbero poter decidere sul caso.
- (18) I regolamenti istitutivi delle AEV prescrivono che i casi in cui il meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti può essere applicato debbano essere specificati nella normativa di settore. La presente direttiva dovrebbe individuare una prima serie di tali casi e non dovrebbe pregiudicare l'inclusione di altri casi in futuro. Essa non dovrebbe impedire alle AEV di agire in conformità di altri poteri o di assolvere i compiti specificati nei rispettivi regolamenti istitutivi, anche riguardo alla mediazione non vincolante e al contributo ad un'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti giuridici dell'Unione. Inoltre, nei settori per i quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nell'atto giuridico pertinente o per i quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le AEV siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità nazionali competenti non possono risolvere tra di loro problemi procedurali o di merito legati all'osservanza degli atti giuridici dell'Unione.
- (19) La presente direttiva dovrebbe pertanto individuare situazioni in cui sia necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità al diritto dell'Unione e le autorità nazionali competenti non siano in grado di risolvere la questione da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità nazionali competenti interessate dovrebbe poter sottoporre il problema all'Autorità europea di vigilanza interessata. Quest'ultima dovrebbe agire secondo il proprio regolamento istitutivo e la presente direttiva. L'Autorità europea di vigilanza interessata dovrebbe poter prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell'Unione conferisce un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate da un'Autorità europea di vigilanza non dovrebbero sostituirsi all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto dell'Unione.
- (20) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾, prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutti questi settori occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo in un periodo di tempo specificato, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale approccio chiarisce che, mentre non dovrebbe essere possibile per l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) sostituire la valutazione discrezionale delle autorità competenti conformemente al diritto dell'Unione, le controversie dovrebbero poter essere risolte e la cooperazione dovrebbe poter essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (21) Per assicurare che una transizione regolare alle nuove AEV dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, nella normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a tali comitati rispettivamente con «Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)», «Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali)» e «Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)».
- (22) Al fine di dare piena attuazione al nuovo quadro previsto dal TFUE, è necessario adattare e sostituire le competenze di esecuzione di cui all'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) con le disposizioni appropriate in conformità degli articoli 290 e 291 TFUE. Tale revisione dovrebbe essere finalizzata entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e le restanti competenze conferite a norma dell'articolo 202 del trattato CE dovrebbero cessare di essere applicabili a tale data.
- (23) L'allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare agli articoli 290 e 291, dovrebbe essere effettuato caso per caso. Per tenere in conto gli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e precisare i requisiti stabiliti nelle direttive modificate dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE.
- (24) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio ove esistano calendari nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.
- (25) Nella dichiarazione (n. 39) relativa all'articolo 290 TFUE, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.
- (26) La nuova architettura di vigilanza creata dal SEVIF richiederà che le autorità nazionali competenti collaborino strettamente con le AEV. Occorre che le modifiche alla pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle AEV.
- (27) Le informazioni trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e le AEV o il CERS dovrebbero essere coperte dall'obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.
- (28) I regolamenti istitutivi delle AEV dispongono che queste possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. Occorre modificare la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽¹⁾, e la direttiva 2006/48/CE per consentire alle AEV di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.
- (29) La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di istituti finanziari nell'Unione, la cui tenuta è attualmente compito di ogni autorità nazionale competente, migliorerà la trasparenza ed è più appropriata nel contesto del mercato unico finanziario. Occorre attribuire alle AEV il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari dell'Unione. Tali registri ed elenchi riguardano l'elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità nazionali competenti, il registro di tutte le imprese di investimento e l'elenco dei mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Allo stesso modo, occorre attribuire all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente l'elenco dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione previsti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ⁽²⁾.
- (30) Nelle materie per le quali le AEV sono tenute a elaborare progetti di norme tecniche, occorre che tali progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall'istituzione delle AEV, a meno che il pertinente atto legislativo non stabilisca un'altra scadenza.
- (31) I compiti dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) in relazione alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ⁽³⁾, dovrebbero far salva la competenza del Sistema europeo di banche centrali a promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, in linea con l'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE.

⁽¹⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- (32) Le norme tecniche redatte dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) in conformità della presente direttiva e in relazione alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali ⁽¹⁾, dovrebbero far salve le competenze degli Stati membri concernenti i requisiti prudenziali relativi a tali enti previsti dalla direttiva 2003/41/CE.
- (33) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/71/CE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità competente. L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 prescrive che siffatti accordi di delega siano notificati all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) almeno un mese prima della loro esecuzione. Tuttavia, in considerazione dell'esperienza acquisita nel trasferimento dell'approvazione ai sensi della direttiva 2003/71/CE, che prevede scadenze più brevi, è opportuno non applicare l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 a tale situazione.
- (34) Attualmente non vi è alcuna necessità che le AEV elaborino progetti di norme tecniche sui requisiti esistenti in materia di onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di imprese di investimento, enti creditizi, OICVM e relative società di gestione per le persone che ne dirigono effettivamente l'attività. Tuttavia, data l'importanza di tali requisiti, le AEV dovrebbero in via prioritaria individuare le migliori prassi negli orientamenti e assicurare la convergenza dei processi di vigilanza e prudenziali con tali migliori prassi. Dovrebbero analogamente individuare le migliori prassi e assicurare la convergenza per i requisiti prudenziali relativi alla sede principale di tali organi.
- (35) Il corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno dovrebbe assicurare un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicati dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito. Più particolarmente, l'obiettivo di elaborare progetti di norme tecniche in relazione al metodo basato sui rating interni, al metodo avanzato di misurazione e ai metodi di rischio di mercato basati o meno sul modello interno, previsti dalla presente direttiva, dovrebbe assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell'esame da parte delle autorità competenti. Tali norme tecniche dovrebbero consentire alle autorità competenti di permettere agli istituti finanziari di sviluppare diversi metodi basati sulla loro esperienza e specificità, conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2006/48/CE e nella direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽²⁾, e fatti salvi i requisiti delle pertinenti norme tecniche.
- (36) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l'economia reale, salvaguardare le finanze pubbliche e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla presente direttiva e formulare proposte appropriate.
- (38) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ⁽³⁾, la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ⁽⁴⁾, la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽⁵⁾, la direttiva 2003/41/CE, la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ⁽⁶⁾, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽⁷⁾, la direttiva 2006/48/CE, la direttiva 2006/49/CE e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽⁸⁾,

(2) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(3) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(4) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(5) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(6) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(7) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(8) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(1) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo: l'«AESFEM») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

- 2) all'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano all'AESFEM; essi la informano circa le autorità designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. L'AESFEM pubblica dette informazioni sul suo sito web.»;

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

1. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il coordinatore, designato in conformità dell'articolo 10, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore.

Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV), istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (*), del regolamento (UE)

n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (**), e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (***), rispettivamente (di seguito il «comitato congiunto»).

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Il comitato congiunto pubblica l'elenco dei conglomerati finanziari individuati sul proprio sito web e ne cura l'aggiornamento. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna Autorità europea di vigilanza.»;

- 2) all'articolo 9, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

«d) accordi conclusi per contribuire ad adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e svilupparli, se necessario. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.»;

- 3) il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE E POTERI DEL COMITATO CONGIUNTO»;

- 4) alla sezione 3 è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Ruolo del comitato congiunto

A norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, il comitato congiunto garantisce la coerenza della vigilanza intersettoriale e transfrontaliera e l'osservanza della legislazione dell'Unione.»;

- 5) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire l'esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del comitato congiunto.»;

- 6) all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un'ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L'accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 12, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.

In conformità dell'articolo 8 e della procedura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l'articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.»;

- 7) all'articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme di settore, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*).

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

- 8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Cooperazione e scambio di informazioni con il comitato congiunto

1. Le autorità competenti cooperano con il comitato congiunto ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono senza indugio al comitato congiunto tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

- 9) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare, di scambiarsi reciprocamente informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare e di scambiare informazioni in conformità della presente direttiva e con le AEV a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, laddove necessario attraverso il comitato congiunto.»;

- 10) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. In conformità degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, possono elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.»;

- 11) l'articolo 18 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le norme di settore, nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo sono sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalla presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall'autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa.

Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e compie ogni sforzo per rispettare i pertinenti orientamenti applicabili forniti dal comitato congiunto a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

- b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Quando un'autorità competente è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante a norma del paragrafo 1, si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

12) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo l'articolo 218, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione, assistita dal comitato congiunto, dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

13) all'articolo 20, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tali misure non includono l'oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all'articolo 21 *bis*.»;

14) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le AEV, tramite il comitato congiunto, possono fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale in un paese terzo. Il comitato congiunto riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata da dette autorità competenti.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 1° dicembre 2011 la Commissione riesamina l'articolo 20 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 21 per l'adozione di misure di esecuzione che permangono dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1° dicembre 2012.»;

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 *bis*

Norme tecniche

1. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, le AEV, conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda:

a) l'articolo 2, paragrafo 11, per specificare l'applicazione dell'articolo 17 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio nel contesto della presente direttiva;

b) l'articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle autorità competenti rilevanti;

c) l'articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l'individuazione dei conglomerati finanziari.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva le AEV, conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda:

a) l'articolo 6, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4;

b) l'articolo 7, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l'inclusione degli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "concentrazioni dei rischi" nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma;

c) l'articolo 8, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l'inclusione degli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "operazioni intragruppo" nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma;

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.».

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2003/6/CE

La direttiva 2003/6/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 5, sono inseriti i commi seguenti:

«L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo l'"AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del presente articolo per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.;

- 2) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«11. L'AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 10, primo comma, sesto trattino.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- 3) l'articolo 8 è così modificato:

a) il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- 4) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

Se l'autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all'AESFEM.

Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.;

- 5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

1. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- 6) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all'ultima frase, l'AESFEM può dare un seguito conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma del presente paragrafo e la possibilità per l'AESFEM di operare conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

b) al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, un'autorità competente la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell'autorità competente dell'altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all'ultima frase, l'AESFEM può dare un seguito conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al quarto comma del presente paragrafo e la possibilità per l'AESFEM di operare conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- 7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Entro il 1° dicembre 2011 la Commissione riesamina gli articoli 1, 6, 8, 14 e 16 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 17 per l'adozione di misure di esecuzione che sussistono dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1° dicembre 2012.;

Articolo 4

Modifiche alla direttiva 2003/41/CE

La direttiva 2003/41/CE è così modificata:

1) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20, nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente in questione; tali informazioni sono trasmesse all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'«AEAP»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), che le pubblica sul proprio sito web;

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l'AEAP al momento del rilascio di detta autorizzazione.»

2) l'articolo 13 è così modificato:

a) il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'AEAP può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sui formulari e sui formati per i documenti elencati al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a vi).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»

3) all'articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su motivazioni dettagliate ed è comunicata all'ente interessato. È comunicata anche all'AEAP.»

4) all'articolo 15, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare — in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche — la Commissione, facendo riferimento al parere dell'AEAP, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione

sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.»

5) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«11. Gli Stati membri comunicano all'AEAP le rispettive disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'AEAP le mette a disposizione sul suo sito web.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente paragrafo, l'AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli che le autorità competenti devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni all'indirizzo dell'AEAP. L'AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»

6) l'articolo 21 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Cooperazione tra Stati membri, AEAP e Commissione»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Le autorità competenti collaborano con l'AEAP ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AEAP tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.»

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'AEAP delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione, l'AEAP e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.»

Articolo 5

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in prosieguo l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, lettere da a) a h).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»

- 2) all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 in relazione a un modello uniforme per la presentazione della nota di sintesi e per consentire agli investitori di comparare lo strumento finanziario in questione con altri prodotti pertinenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 3) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«4. L'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 4) all'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:

«5. L'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 5) l'articolo 13 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«L'autorità competente comunica l'approvazione del prospetto e del relativo supplemento all'AESFEM e contestualmente all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti forniscono all'AESFEM una copia di detto prospetto e del relativo supplemento.»

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all'AESFEM e previa accettazione dell'autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applica al trasferimento dell'approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare la comunicazione tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l'AESFEM, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 6) l'articolo 14 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine, deve essere accessibile all'AESFEM tramite l'autorità competente ed è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale al prospetto pubblicato sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine o sul sito web dell'emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L'elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.»

7) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per assicurare un'armonizzazione coerente, specificare i requisiti di cui al presente articolo e tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

8) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 23, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato dallo Stato membro d'origine ed i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l'AESFEM e l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell'articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se dopo l'approvazione del prospetto sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell'articolo 16, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'AESFEM e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.»

9) all'articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Contestualmente alla trasmissione all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all'AESFEM.

L'AESFEM e l'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l'elenco dei certificati di approvazione dei prospetti e dei relativi supplementi che sono trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale a tali documenti pubblicati sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, sul sito web dell'emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L'elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.

4. Per assicurare condizioni uniformi di l'applicazione della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, di supplementi al prospetto e della traduzione della nota di sintesi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

10) l'articolo 21 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

1 ter. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»

c) al paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

«Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera d) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»

11) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Le autorità competenti possono deferire all'AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l'AESFEM può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all'AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo: il "CERS"), fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all'impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. 1095/2010 e al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*). Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l'AESFEM o il CERS sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni richieste al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

12) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Provvedimenti cautelari

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'AESFEM.

2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'AESFEM, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'AESFEM.».

Articolo 6

Modifiche alla direttiva 2004/39/CE

La direttiva 2004/39/CE è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'impresa di investimento è autorizzata. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'"AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L'AESFEM redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell'Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'impresa di investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.

Qualora un'autorità competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

2) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, compreso il programma di attività;
- b) i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e specificare le informazioni per le notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la presentazione delle informazioni di cui ai detti articoli.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

3) all'articolo 8 è inserito il comma seguente:

«Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata all'AESFEM.»

4) all'articolo 10 *bis* è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli articoli 10, 10 *bis* e 10 *ter*, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

5) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri informano la Commissione e l'AESFEM delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell'eseguire attività di investimento in un paese terzo.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicate in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento dell'Unione un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dall'Unione alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'AESFEM, presenta al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell'Unione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo è informato immediatamente e pienamente su tutte le fasi della procedura conformemente all'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'AESFEM assiste la Commissione ai fini del presente articolo.»

6) all'articolo 16, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«L'AESFEM può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo.»

7) all'articolo 19, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— i servizi di cui alla parte introduttiva sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Il mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se adempie requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel titolo III. La Commissione e l'AESFEM pubblicano sui propri siti web un elenco dei mercati che sono considerati equivalenti. L'elenco è aggiornato periodicamente. L'AESFEM assiste la Commissione nella valutazione dei mercati di paesi terzi.»

- 8) all'articolo 23, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L'AESFEM pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.»

- 9) l'articolo 25 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*), gli Stati membri coordinati dall'AESFEM conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire all'autorità competente di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.

(*) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.»

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE.

L'AESFEM può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 10) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità come definita all'articolo 25 per ciascuna azione determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell'azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è trasmessa all'AESFEM, la quale la pubblica sul suo sito web.»

- 11) l'articolo 31 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'impresa d'investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento comunica, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni. L'AESFEM può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 6.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 12) all'articolo 32 è inserito il paragrafo seguente:

«10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 9.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

13) all'articolo 36 è inserito il paragrafo seguente:

«6. Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata all'AESFEM.»;

14) all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un'autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro supervisione.»;

15) all'articolo 42, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il mercato regolamentato comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L'AESFEM può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

16) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine e lo comunica agli altri Stati membri e all'AESFEM. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l'aggiornamento.»;

17) l'articolo 48 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l'aggiornamento.»;

18) all'articolo 51 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

5. Se l'autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all'AESFEM.

6. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della presente direttiva, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.»;

19) all'articolo 53 è inserito il paragrafo seguente:

«3. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione.

L'AESFEM pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.»;

20) l'intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:

«Cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri e con l'AESFEM»;

21) l'articolo 56 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'AESFEM e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco di dette autorità e ne cura l'aggiornamento.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando un'autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro e l'AESFEM con la maggiore precisione possibile. L'autorità competente informata adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata e all'AESFEM il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo fa salva la competenza dell'autorità che ha trasmesso le informazioni.»

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 22) l'articolo 57 è così modificato:

- a) il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2. Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l'AESFEM può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Per assicurare la coerente armonizzazione del paragrafo 1, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 23) l'articolo 58 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Né il presente articolo né gli articoli 54 e 63 precludono all'autorità competente la possibilità di trasmettere all'AESFEM, al Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il "CERS"), alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate destinate allo svolgimento dei loro compiti; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.»

- 24) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 58 bis

Mediazione vincolante

Le autorità competenti possono deferire all'AESFEM situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole:

- a) un'attività di vigilanza, una verifica in loco o un'indagine di cui all'articolo 57; o
- b) uno scambio di informazioni di cui all'articolo 58.

Nelle situazioni di cui al primo comma, l'AESFEM può operare conformemente all'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all'articolo 59 bis e la possibilità per l'AESFEM di operare conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

- 25) all'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa di conseguenza l'autorità competente richiedente e l'AESFEM, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.»

26) all'articolo 60 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

27) l'articolo 62 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, l'impresa di investimento persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue:

a) dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di dette misure;

b) inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'impresa di investimento persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo comma in vigore nello Stato membro ospitante, si applica quanto segue:

a) dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di dette misure;

b) inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue:

a) dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato membro ospitante. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di dette misure;

b) inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

28) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 62 bis

Cooperazione e scambio di informazioni con l'AESFEM

1. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono senza indugio all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

29) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri e, conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM possono stipulare accordi di collaborazione che prevedano scambi d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 54. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Gli Stati membri e l'AESFEM possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri e l'AESFEM possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:

- a) la vigilanza sugli enti creditizi, su altri istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;
- b) la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;
- c) la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;
- d) la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre procedure analoghe;
- e) la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.

Gli accordi di cooperazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche.»

30) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 64 bis

Clausola di durata massima

Entro il 1° dicembre 2011 la Commissione riesamina gli articoli 2, 4, 10 *ter*, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25, gli articoli da 27 a 30, e gli articoli 40, 44, 45, 56 e 58 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 64 di adottare misure di esecuzione che rimangono valide dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 cessano di essere applicabili il 1° dicembre 2012.»

Articolo 7

Modifiche alla direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta,

conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, misure concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*.»;

2) all'articolo 5, il paragrafo 6 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, o all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*.»;

3) all'articolo 9, il paragrafo 7 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«7. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, la durata massima del "ciclo di regolamento a breve" di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.»;

4) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 8:

- i) al primo comma la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«8. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, misure volte a:»;

- ii) la lettera a) è soppressa;

- iii) il secondo comma è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

5) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 2:

- i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*. Definisce in particolare:»;

- ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il contenuto della notifica da effettuare;»;

- iii) il secondo comma è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati

standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

6) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*.»;

7) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

8) all'articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

9) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, misure volte a specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

La Commissione specifica, in particolare, la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10 deposita le informazioni presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità, rispettivamente, del paragrafo 1 o 3, al fine di consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d'origine.»;

10) all'articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

In particolare la Commissione specifica:

- a) le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;
- b) le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»

11) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'AESFEM elabora orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.»

12) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando la sede legale dell'emittente è situata in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7, all'articolo 12, paragrafo 6, e agli articoli da 14 a 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritiene equivalenti.

L'autorità competente informa quindi l'AESFEM dell'esenzione concessa.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di esecuzione:

- i) istituendo un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie e le informazioni, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo;
- ii) certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l'emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

Nel quadro del punto ii) di cui al primo comma, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, anche misure concernenti la valutazione degli standard applicabili agli emittenti di più di un paese.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato.

Nel contesto del terzo comma, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per specificare i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, misure volte a determinare il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione.»

d) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, e alle condizioni previste agli articoli 27 *bis* e 27 *ter*, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma.»

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. L'AESFEM assiste la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

13) l'articolo 24 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuno Stato membro designa l'autorità centrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE come l'autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano di conseguenza la Commissione e l'AESFEM.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri informano la Commissione, l'AESFEM conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.»;

14) l'articolo 25 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis. Le autorità competenti possono deferire all'AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l'AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010;

2 ter. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 quater. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1095/2010, conformemente all'articolo 35 del presente regolamento.»;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ad altre autorità competenti, all'AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*).

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri e l'AESFEM, conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva conformemente all'articolo 24. Gli Stati membri informano l'AESFEM quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza di tali autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le

hanno fornite e, nel caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.»;

15) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Provvedimenti cautelari

1. L'autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10 ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'AESFEM.

2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e ne informa al più presto la Commissione e l'AESFEM.»;

16) il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

«ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE»;

17) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 bis.»;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 ter. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 quater. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter.»;

18) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 27 bis

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27 ter

Obiezione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.

Articolo 8

Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è così modificata:

1) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l'«ABE»), istituita dal regolamento (UE)

n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'«AEAP»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***), (in prosieguo, collettivamente, le «AEV») nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o di altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

2) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).»;

3) all'articolo 28, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.»;

4) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri, le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure previste al primo comma del paragrafo 1 e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, le AEV, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'Unione competenti in tale settore, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, per specificare il tipo di misure supplementari di cui paragrafo 3 del presente articolo e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

5) all'articolo 34 è inserito il paragrafo seguente:

«3. Per assicurare la coerente armonizzazione e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, le AEV, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'Unione competenti in tale settore, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, per specificare il contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 37 bis

1. Le autorità competenti cooperano con le AEV ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

2. Le autorità competenti forniscono alle AEV tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti a norma della presente direttiva nonché a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.»

7) il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

«ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE»;

8) l'articolo 40 è così modificato:

a) al paragrafo 1:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per specificare i requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta le seguenti misure:»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 41 bis e 41 ter.»;

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 41 bis e 41 ter.»;

9) l'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.»;

b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sul potere delegato al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 41 bis.»;

c) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 ter. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 quater. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41 bis e 41 ter.»;

d) il paragrafo 3 è soppresso;

10) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 41 bis

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 41 ter

Obiezione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»

Articolo 9

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) il comma esistente è sostituito dal seguente paragrafo:

«1. Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi debbano ricevere un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 7 a 12, essi definiscono i requisiti per detta autorizzazione e ne danno comunicazione alla Commissione e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal

regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (in prosieguo l'«ABE»).

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.»

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione:

- a) relativi alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all'articolo 7;
- b) per specificare le condizioni per conformarsi al requisito di cui all'articolo 8;
- c) per specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché per specificare quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 12.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la presentazione di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà; nonché;

3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ogni autorizzazione è notificata all'ABE.

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. L'ABE pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.»

- 4) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La revoca dell'autorizzazione è notificata alla Commissione e all'ABE e deve essere motivata. Alla persona interessata sono notificate le motivazioni.»;

- 5) all'articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:

«9. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formulari e moduli per il processo di consultazione tra le autorità competenti rilevanti di cui all'articolo 19 ter.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

- 6) all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Al fine di specificare i requisiti del presente articolo e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

- 7) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

- 8) all'articolo 26 è inserito il paragrafo seguente:

«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

- 9) all'articolo 28 è inserito il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.».

10) all'articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione, l'ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.»;

11) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3.»;

12) all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'ABE e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi sede sociale in un paese terzo.»;

13) l'articolo 39 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è inserita la lettera seguente:

«c) che l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali di paesi terzi conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010;»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4. L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

14) all'articolo 42 sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità competenti possono deferire all'ABE le situazioni in cui una richiesta di collaborazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 1093/2010.

Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni contenute nel presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

15) l'articolo 42 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo il quarto comma è inserito il comma seguente:

«Se, al termine del periodo iniziale di due mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti dello Stato membro ospitante rinviando la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di due mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento. L'ABE prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.»;

b) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi autorità di vigilanza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al sesto comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

16) l'articolo 42 *ter* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

- a) le autorità competenti partecipino alle attività dell'ABE;
- b) le autorità competenti si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'ABE e forniscano una motivazione se non lo fanno;
- c) i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'ABE o ai sensi della presente direttiva.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

17) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all'ABE conformemente alla presente direttiva, ad altre direttive applicabili agli enti creditizi e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.»;

18) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l'ABE possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi secondo la definizione di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1, della presente direttiva accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1, della presente direttiva. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte di tali autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.»;

19) l'articolo 49 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:

- a) banche centrali del Sistema europeo di banche centrali o altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
- b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
- c) Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il "CERS"), quando tali informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza microprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*).

La presente sezione non osta neanche a che le autorità o gli organismi di cui al primo comma comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui potrebbero avere bisogno ai fini dell'articolo 45.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio informazioni alle banche centrali del Sistema europeo di banche centrali qualora queste informazioni siano pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS a norma del regolamento (UE) n. 1092/2010, qualora tali informazioni siano pertinenti per l'esercizio dei relativi compiti di legge.»;

20) l'articolo 63 *bis* è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente creditizio tramite meccanismi appropriati, quali quelli elaborati dall'ABE ai sensi del paragrafo 6.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di assicurare la coerente armonizzazione e la convergenza delle prassi di vigilanza, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all'articolo 57, primo comma, lettera a).

L'ABE sorveglia l'applicazione di tali orientamenti.»

21) all'articolo 74, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, per la comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per introdurre nell'Unione, prima del 1° gennaio 2012, formati (con relative istruzioni), frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'ABE elabora inoltre progetti di norme tecniche di attuazione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo e terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

22) all'articolo 81, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE, in consultazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»

23) all'articolo 84, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a), conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

24) all'articolo 97, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE, in consultazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

25) all'articolo 105, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

26) all'articolo 106, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente paragrafo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le eccezioni di cui alle lettere c) e d), nonché le condizioni usate per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 3. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

27) all'articolo 110, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per introdurre nell'Unione, prima del 1° gennaio 2012, formati (con relative specifiche), frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'ABE elabora inoltre progetti di norme tecniche di attuazione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo e secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

28) all'articolo 111, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'ABE e la Commissione.»

29) all'articolo 122 bis, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'ABE presenta ogni anno una relazione alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti.

Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente paragrafo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per la convergenza delle pratiche di vigilanza di cui al presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

30) all'articolo 124 è inserito il paragrafo seguente:

«6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il presente articolo e una procedura e una metodologia comuni per la valutazione dei rischi.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

31) all'articolo 126, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»

32) l'articolo 129 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Se l'autorità di vigilanza su base consolidata omette di espletare i suoi compiti di cui al primo comma o se le competenti autorità non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma, una delle autorità competenti interessate può rinviare il caso all'ABE, la quale può intervenire conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

b) al paragrafo 2, quinto comma è aggiunta la parte seguente:

«Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE prende una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»

c) al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della procedura di decisione congiunta di cui al presente paragrafo con riferimento alle domande di autorizzazione di cui all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9, e all'articolo 105 nonché di cui all'allegato III, parte 6, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al sesto e al settimo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

d) il paragrafo 3 è così modificato:

i) al terzo comma i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «ABE»;

- ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE prende una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

- iii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'Unione o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione adottano la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviando la loro decisione, attendono la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

- iv) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.»;

- v) il decimo comma è sostituito dal seguente:

«L'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente paragrafo sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

- 33) all'articolo 130, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l'ABE, il CERS e le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Tali obblighi si applicano a tutte le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e all'autorità competente identificata ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1.

L'autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, che venga a sapere di una situazione descritta al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e l'ABE.»;

- 34) all'articolo 131, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente creditizio possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alla presente direttiva. L'ABE è informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri e al comitato bancario europeo.»;

- 35) l'articolo 131 bis è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 129 e all'articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la compatibilità con il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.

L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l'ABE vi partecipa nel modo che ritiene opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

- a) scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'ABE conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010;
- b) accordarsi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;
- c) definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 124;
- d) accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, e all'articolo 132, paragrafo 2;
- e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo coerente in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa dell'Unione;
- f) applicare l'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.

Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l'ABE collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudicano i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.»

b) al paragrafo 2:

- i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

- ii) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE delle attività del collegio delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all'ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»

36) l'articolo 132, paragrafo 1, è così modificato:

- a) dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

«Le autorità competenti collaborano con l'ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.»

- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Le autorità competenti possono deferire all'ABE situazioni in cui:

- a) un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali, o
- b) una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

Fermo restando l'articolo 258 TFUE, nelle situazioni di cui al settimo comma l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento n. 1093/2010.»

37) all'articolo 140, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE ed alla Commissione.»

38) l'articolo 143 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

«L'ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell'esecuzione di detti compiti, tra l'altro anche sull'opportunità di aggiornare dette indicazioni.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l'ABE prima di adottare una decisione.»;

b) al paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.»;

39) all'articolo 144 sono inseriti i commi seguenti:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, l'elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

40) all'articolo 150 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione:

a) dei punti da 15 a 17 dell'allegato V;

b) del punto 23, lettera l), dell'allegato V per quanto riguarda i criteri per determinare le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva e del punto 23, lettera o), punto ii), dell'allegato V per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste in tale punto;

c) della parte 2 dell'allegato VI per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

41) l'articolo 156 è così modificato:

a) i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «ABE»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, in collaborazione con l'ABE e con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva determini, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive.».

Articolo 10

Modifiche alla direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«5. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l'«ABE») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.».

2) all'articolo 22, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

«Quando derogano all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata come previsto dal presente articolo, le autorità competenti ne danno notifica alla Commissione e all'ABE.»;

3) all'articolo 32, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti notificano dette procedure all'ABE, al Consiglio e alla Commissione.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«L'ABE formula orientamenti in relazione alle procedure di cui al presente paragrafo.»;

- 4) all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano l'ABE e la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.»;

- 5) all'articolo 38, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità competenti collaborano con l'ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.».

Articolo 11

Modifiche alla direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

- 2) all'articolo 6, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

«L'AESFEM riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco delle società di gestione autorizzate.»;

- 3) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;
- i requisiti applicabili alla società di gestione a norma del paragrafo 2 e le informazioni per la notifica di cui al paragrafo 3;

- c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché gli ostacoli che possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE, in combinato disposto con l'articolo 11 della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 4) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri informano l'AESFEM e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L'AESFEM assiste la Commissione nell'esecuzione di detti compiti.»;

- 5) all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni, come previsto al presente articolo, con riferimento all'articolo 10 *ter*, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, di tale direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate, come previsto al presente articolo, con riferimento all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

6) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).»;

ii) il secondo comma è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure volte a garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:»;

ii) il secondo comma è soppresso.

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

8) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

9) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

10) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro.

La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (CE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

11) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono intervenire in uno dei seguenti modi:

a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, per impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all'interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICM, o

b) ove ritengano che l'autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione non abbia agito adeguatamente, possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b) al paragrafo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati

sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell'AESFEM a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui rifiutano l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 o una richiesta ai sensi dell'articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.»;

12) all'articolo 23, il paragrafo 6 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell'accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b) il secondo comma è soppresso;

13) all'articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e

b) quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, lettera c).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

14) all'articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM e alla Commissione le generalità delle società d'investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.»;

15) all'articolo 33, il paragrafo 6 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell'accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b) il secondo comma è soppresso;

16) l'articolo 43 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.»;

ii) il secondo comma è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

17) all'articolo 50 è inserito il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e agli atti delegati relativi a tali disposizioni adottati dalla Commissione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

18) l'articolo 51 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

«Le autorità competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del terzo comma relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l'AESFEM conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e per il Comitato europeo per il rischio sistemico ("CERS"), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*), conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che precisano:

a) criteri per valutare l'adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

b) disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché

c) disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri e alle misure di cui al paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 19) all'articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano all'AESFEM e alla Commissione l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l'AESFEM trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme a eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all'articolo 112, paragrafo 1.»;

- 20) l'articolo 60 è così modificato:

- a) al paragrafo 6:

- i) al primo comma la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che specificano:»;

- ii) il secondo comma è soppresso;

- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all'accordo, alle misure e alle procedure di cui al paragrafo 6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 21) l'articolo 61 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che specificano:

- a) gli elementi da includere nell'accordo di cui al paragrafo 1; e
- b) il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull'OICVM feeder.»;

- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all'accordo, alle misure e ai tipi di irregolarità di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 22) all'articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che specificano il contenuto dell'accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

- 23) l'articolo 64 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che specificano:

- a) il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o

- b) nel caso in cui l'OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all'OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell'OICVM feeder in questa procedura.»;

- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità delle informazioni comunicate e alla procedura di cui al paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 24) all'articolo 69 è inserito il paragrafo seguente:

«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all'allegato I, e il formato di detti documenti.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

25) all'articolo 75, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

26) l'articolo 78 è così modificato:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che specificano:

a) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;

b) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:

i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all'altro e le relative spese;

ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;

iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in altri OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e);

iv) per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e,

v) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e

c) i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

27) all'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

28) all'articolo 83 è inserito il paragrafo seguente:

«3. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all'assunzione di prestiti.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

29) all'articolo 84 è inserito il paragrafo seguente:

«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'AESFEM può adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l'adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui al paragrafo 2, lettera a), una volta che la sospensione è stata decisa.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

30) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 95

1. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, misure che specificano:

a) la portata delle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3;

- b) le modalità per facilitare l'accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell'OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all'articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall'articolo 93, paragrafo 7.

2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 93, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

- a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, tra cui l'indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;
- b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3;
- c) la procedura per lo scambio di informazioni e l'utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all'articolo 93.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

31) all'articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l'AESFEM e la Commissione precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.»;

32) l'articolo 101 è così modificato:

- a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

- b) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Le autorità competenti possono deferire all'AESFEM le situazioni in cui:

- a) una richiesta di scambio di informazioni di cui all'articolo 109 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole;
- b) la richiesta di effettuare un'indagine o una verifica in loco di cui all'articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o

- c) una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui al primo comma l'AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la capacità dell'AESFEM di intervenire in tali casi conformemente all'articolo 17 di detto regolamento.

9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire, all'indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all'effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

33) l'articolo 102 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altra normativa dell'Unione relativa agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all'AESFEM conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 o al CERS. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.»;

- b) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

«d) l'AESFEM, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), e il CERS.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;

34) l'articolo 103 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.»;

35) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra le autorità competenti e l'AESFEM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

36) l'articolo 108, paragrafo 5, è così modificato:

a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se necessario, rinviare il caso all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione e l'AESFEM sono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).»;

37) il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:

«ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE»;

38) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

- chiarimento delle definizioni volto ad assicurare un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione; o
- allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.

Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*.»;

39) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 *bis*.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 *bis* e 112 *ter*.»;

40) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 112 *bis*

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 112 *ter*

Obiezione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»

Articolo 12

Riesame

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui precisa se le AEV abbiano presentato i progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione di cui alla presente direttiva, a prescindere dal fatto che la presentazione sia obbligatoria o facoltativa, con proposte appropriate.

Articolo 13

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all'articolo 2, paragrafo 11, lettera b), all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b), all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all'articolo 5, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE), all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 5, paragrafo 11, lettere a) e b), all'articolo 5, paragrafo 12, all'articolo 6, paragrafo 1 (in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 6, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all'articolo 6, paragrafo 17, lettere a)

e b), all'articolo 6, paragrafi 18 e 19 (in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all'articolo 6, paragrafo 21, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 23, lettera b), all'articolo 6, paragrafi 24, 25 e 27, all'articolo 7, paragrafo 12, lettera a), all'articolo 7, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 9, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all'articolo 9, paragrafo 33, lettere a) e b), all'articolo 9, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all'articolo 9, paragrafi 34 e 35, all'articolo 9, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all'articolo 9, paragrafo 37, lettera b), all'articolo 9, paragrafi 38 e 39, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all'articolo 11, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 8, della direttiva 2009/65/CE, e all'articolo 11, paragrafi 33, 34 e 36, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1096/2010 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2010

che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi né ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario, e ha in particolare messo in evidenza le debolezze dell'attuale vigilanza macroprudenziale.

(2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière (il «gruppo de Larosière»), di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

(3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo de Larosière ha raccomandato fra l'altro l'istituzione di un organismo a livello dell'Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.

(4) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 intitolata «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo de Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione e sull'utilizzo della relazione del gruppo de Larosière quale base dei lavori.

(5) Nella comunicazione del 27 maggio 2009 intitolata «Vigilanza finanziaria europea», la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell'Unione, che prevedono in particolare l'istituzione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a dare piena attuazione al nuovo quadro.

(6) Il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito una vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario a livello dell'Unione e un comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

(7) Considerate le sue competenze in materia macroprudenziale, la Banca centrale europea (BCE) può dare un contributo significativo all'efficacia della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione.

⁽¹⁾ Parere del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 270 dell'11.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (8) Il segretariato del CERS (il «segretariato») dovrebbe essere assicurato dalla BCE, che dovrebbe mettere a disposizione, a tal fine, risorse umane e finanziarie sufficienti. Al personale del segretariato dovrebbero applicarsi quindi le condizioni d'impiego del personale della BCE. In particolare, in virtù del preambolo della decisione della BCE, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4) ⁽¹⁾, il personale della BCE dovrebbe essere assunto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri.
- (9) Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica al CERS. Poiché tra i compiti del CERS rientrano tutti gli aspetti e i settori della stabilità finanziaria, la BCE dovrebbe coinvolgere banche centrali e autorità nazionali di vigilanza affinché mettano le rispettive conoscenze specifiche a disposizione. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea di affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale, affidandole il compito di assicurare il segretariato del CERS.
- (10) Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno statistico al CERS. La raccolta e l'elaborazione delle informazioni quali stabilite nel presente regolamento e quali necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE nonché del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽²⁾. Di conseguenza, le informazioni statistiche riservate raccolte dalla BCE o dal Sistema europeo di banche centrali dovrebbero essere condivise con il CERS. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe far salvo il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽³⁾.
- (11) Il segretariato dovrebbe preparare le riunioni del CERS e contribuire ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo del CERS. Il segretariato, per conto del CERS, dovrebbe raccogliere tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti del CERS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Composizione

Il presidente e il vicepresidente della Banca centrale europea (BCE) sono membri del consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010.

⁽¹⁾ GU L 125 del 19.5.1999, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Articolo 2

Assistenza al CERS

La BCE assicura un segretariato, fornendo in tal modo assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1092/2010, comprende in particolare:

- la preparazione delle riunioni del CERS;
- in conformità dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e dell'articolo 5 del presente regolamento, la raccolta e l'elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto del CERS e per agevolare lo svolgimento dei compiti;
- la preparazione delle analisi necessarie all'adempimento dei compiti del CERS, avvalendosi della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza;
- l'assistenza al CERS nella cooperazione internazionale a livello amministrativo con altri organismi competenti in materia macroprudenziale;
- l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo.

Articolo 3

Organizzazione del segretariato

- La BCE fornisce risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato.
- Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.

Articolo 4

Gestione

- Il presidente del CERS e il suo comitato direttivo impartiscono direttive al capo del segretariato per conto del CERS.
- Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo del CERS.

Articolo 5

Raccolta di informazioni per conto del CERS

- Il CERS determina le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1092/2010. A tale scopo il segretariato raccoglie tutte le informazioni necessarie per conto del CERS periodicamente e ad hoc, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e nei limiti dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Per conto del CERS il segretariato mette a disposizione delle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 6

Riservatezza delle informazioni e dei documenti

1. Fatta salva l'applicazione del diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dal segretariato nell'assolvimento dei propri doveri non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità al di fuori del CERS, se non in forma sintetica o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

2. Il segretariato garantisce la riservatezza nella trasmissione dei documenti al CERS.

3. La BCE garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute dal segretariato al fine dello svolgimento dei propri compiti in virtù del presente regolamento. La BCE pone in atto meccanismi interni e adotta norme interne per garantire la protezione delle informazioni raccolte dal segretariato per conto del CERS. Il personale della BCE rispetta le norme applicabili in materia di segreto professionale.

4. Le informazioni ottenute dalla BCE in applicazione del presente regolamento sono utilizzate unicamente per i fini menzionati all'articolo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.

Articolo 7

Accesso ai documenti

1. Il segretariato garantisce l'applicazione della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) ⁽¹⁾.

2. Le modalità pratiche dell'applicazione della decisione BCE/2004/3 ai documenti relativi al CERS sono adottate entro il 17 giugno 2011.

Articolo 8

Riesame

Entro il 17 dicembre 2013, il Consiglio esamina il presente regolamento sulla base di una relazione della Commissione. Sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, il Consiglio decide se il presente regolamento debba essere riveduto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNERS

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT